CLXIX. SEDUTA

MARTEDÌ 15 MARZO 1949

Presidenza del Presidente BONOMI

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 5969

Disegni di legge:
(Deferimento a Commissioni permanenti) . 5969
(Trasmissione) 5994

Disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile » (139) (Approvazione con dichiarazioni di voto):
DE LUCA 5979
MENGHI 5980
COSATTINI 5982, 5997
ROMANO Antonio 5987
LEPORE 5988, 6002
OGGIANO 5991
SCHIAVONE 5994
ZOLI 5994
RICCIO 5995
BISORI 5996
AZARA 5997
GRISOLIA 5999, 6003
GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* . . 5999
D'INCÀ 6001
PERSICO 6002

Interrogazioni:
(Annunzio) 6019
(Svolgimento):
MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 5971, 5973
MANCINELLI 5971
VARRIALE 5974, 5976
MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 5976, 5977
ROMANO Antonio 5976
DI GIOVANNI 5978

Relazioni:
(Presentazione) . . . . . *Pag.* 6019
(Proroga per la presentazione) 5970

Sull'ordine del giorno:
AZARA 6018
ROSCO 6019

La seduta è aperta alle ore 16.

BORROMEO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno chiesto congedo i senatori: Berlinguer per giorni 3, Caron per giorni 5, De Bosio per giorni 5, Gortani per giorni 3, Mentasti per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito all'esame e all'approvazione:

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), il disegno

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1206)

di legge, d'iniziativa del senatore Varriale: « Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale » (290);

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Modifica dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, relativo all'autorizzazione al Fondo per l'emigrazione ad anticipare, sugli avanzi di bilancio, somme fino alla concorrenza di lire 6 milioni alla Società cooperativa edilizia Aurelia » (314);

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge. « Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni occorrenti per la tumulazione definitiva della Salma del Grande ammiraglio Paolo Thaon di Revel nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in Roma » (316);

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) il disegno di legge: « Adeguamento della misura delle tasse previste dal testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione » (310).

Proroga per la presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, con lettera in data 11 marzo, il Presidente della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) a nome della Commissione, ha chiesto, ai sensi del 2º comma dell'articolo 32 del Regolamento, una proroga di due mesi per la presentazione delle relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia o indulto per i reati commessi in relazione a controversie individuali o collettive nei contratti di mezzadria, colonìa parziaria e a fitti di fondi rustici » (52-*Urgenza*), di iniziativa del senatore Bosi ed altri;

« Istituzione della Cassa assistenza e pensioni per esercenti professioni legali » (84), di iniziativa del senatore Italia ed altri;

« Sanatoria delle scritture private relative a trasferimenti immobiliari nulle in forza della disposizione del decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 » (161), d'iniziativa del senatore Battista ed altri;

« Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile » (166).

Se non si fanno osservazioni la proroga richiesta s'intende accordata.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione all'ordine del giorno è quella dei senatori Mancinelli, Ferrari, Fortunati e Fantuzzi, al Ministro dell'interno: « perchè chiarisca i motivi e gli scopi che lo hanno indotto ad intervenire con una circolare – riprodotta sulla pubblica stampa – diretta ai prefetti della regione emiliana, con cui si diffidano sostanzialmente le Autorità locali (non meglio definite) a non collaborare in modo alcuno con la Commissione di parlamentari – nominata dai gruppi di opposizione – allo scopo di raccogliere elementi e fare complete ed obbiettive indagini sulla situazione dell'Emilia, sotto l'aspetto politico, economico, morale e sociale.

« E perchè assicuri che il suo intervento, che fra l'altro presume nelle Autorità locali l'ignoranza e la volontà di non osservare gli obblighi del loro ufficio, non debba significare il proposito del Governo di impedire, anche in forma intimidatoria, la ricerca e la conoscenza della verità sulla situazione di quella regione, che continua ad essere diffamata e calunniata; verità che la popolazione emiliana desidera sia accertata e conosciuta nell'interesse di tutte le categorie, nell'interesse del Paese, interesse che dovrebbe essere in primo luogo sentito e tutelato dal Governo e in particolare dal Ministro dell'interno ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazza, Sottosegretario di Stato per l'interno, per rispondere a questa interrogazione.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il senatore Mancinelli rammenta che il Senato ebbe a suo tempo a respingere la proposta di ordinare un'inchiesta sulla situazione dell'Emilia; ricorda certo altresì l'ampia discussione svoltasi al riguardo, e gli argomenti che hanno determinato la decisione cui ho accennato.

Nella sua lealtà non può quindi non riconoscere come la decisione presa subito dopo da taluni settori di questa Camera di far luogo ciononostante ad un'inchiesta unilaterale diretta al medesimo fine, sapesse anzitutto di dispetto ed avesse, soprattutto, il tono ed il carattere di inammissibile dispregio delle decisioni del Parlamento.

Ciò premesso parrebbe ovvio che ammonendo le autorità locali a non confondere una Commissione assistita dai poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione – quelli, cioè, della autorità giudiziaria – con la Commissione di cui trattasi, parimenti costituita da parlamentari (donde la possibilità di confusione) ma espressione soltanto di una parte politica, parrebbe ovvio, dico, che così facendo il Ministro dell'interno, anzichè indebitamente interferire negli affari (privati) degli inquirenti, abbia assolto nella meno straordinaria delle forme, al dovere – che gli è proprio – di assistenza e di direzione delle autorità locali, anche se, per avventura, il monito potesse considerarsi superfluo.

Ho detto dovere di assistenza e di direzione delle autorità locali, ma, di fronte al testo dell'interrogazione che all'intervento del Ministro attribuisce forma – e quindi volontà – niente meno che intimidatrice, oltre, si intende, propositi del tutto immaginari come quello di negare alla Commissione persino le notizie che, per non essere segrete, ogni cittadino ha diritto di chiedere, è necessario che io aggiunga (per trarne poi le conseguenze che vedremo) che nella discussione che ha preceduto dinanzi alla Assemblea costituente la decisione di riservare alle Camere il diritto di disporre inchieste su materie di pubblico interesse, venne espressamente esaminata ed esclusa la possibilità di riconoscere ad una minoranza la facoltà di ordinare ed eseguire inchieste indipendentemente dal consenso della Assemblea. Fu anzi l'onorevole Lussu ad osservare in tale occasione (e le sue parole sono testualmente riportate anche in uno studio sulla nostra Costituzione, testé apparso sotto gli auspici del Presidente Orlando) che « con tutto il rispetto che si può avere per la minoranza, esse potrebbero finire » (ammettendosi si intende tale facoltà) « per sabotare la maggioranza e gli stessi fondamentali princìpi della democrazia ».

L'onorevole Lussu, sdegnoso com'è di ogni compromesso con la propria coscienza, amo questa volta pensare piuttosto consenziente col Ministero che non col gruppo cui appartiene, che all'inchiesta ha dato uno dei componenti.

Non solo, quindi, sprezzante, dell'autorità del Senato; non solo non assistita dai poteri dell'articolo 82 della Costituzione, ma essa inchiesta di minoranza, financo ribelle alla Costituzione medesima la quale abbiamo visto aver inteso precludere ai singoli componenti delle assemblee parlamentari ogni iniziativa del genere.

Intervenendo come ha fatto, il Ministro avrà perciò forsanche ecceduto in diligenza ma non ha certo contravvenuto al suo dovere; ed oggi accusato di indebita interferenza e financo di intimidazione, esso può pacatamente rovesciare sugli accusatori l'accusa quanto meno imprudente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mancinelli per dichiarare se è soddisfatto.

MANCINELLI. Onorevoli colleghi, per quanto il Sottosegretario Marazza abbia letto la sua risposta scandendo le parole con accento di convinzione, io credo che non solo io non possa essere soddisfatto della sua risposta, ma penso che neppure lo stesso rispondente debba essere soddisfatto. È del resto il destino dei Sottosegretari di Stato questo, destino particolarmente duro per chi ha la ventura non fortunata di essere sottosegretario di un Ministero di cui è capo il Ministro Scelba.

Innanzi tutto, debbo dichiarare che è interpretazione assolutamente arbitraria quella che il Ministro ha dato all'iniziativa di taluni parlamentari di dar luogo ad una inchiesta per accertare la verità sulle condizioni economiche, sociali, morali dell'Emilia, che, secondo il Ministro, vorrebbe essere un gesto di dispetto

da parte dei parlamentari stessi, sia di quelli che hanno preso l'iniziativa, sia di quelli che hanno accettato di far parte della Commissione d'inchiesta; persone che hanno il senso della responsabilità e degne di fiducia; persone oneste le quali non si lasciano certo andare a gesti che possono essere considerati inutili o ispirati a miseri motivi. Nè d'altra parte i parlamentari che hanno preso l'iniziativa o che hanno accettato di far parte di questa Commissione, hanno inteso di sostituirsi a quella che poteva e doveva essere l'inchiesta parlamentare fornita di tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione.

Pertanto io debbo respingere, perchè assolutamente infondate, le affermazioni fatte a tal proposito dall'onorevole Sottosegretario.

Ma gli argomenti portati dall'onorevole Marazza hanno spaziato molto lontano ed egli non è venuto al nocciolo della questione. La domanda contenuta nella mia interrogazione si può sintetizzare così: poteva o no il Ministro dell'interno intervenire presso i prefetti perchè i prefetti intervenissero presso i sindaci delle provincie emiliane per richiamare e costringere i sindaci ad un preteso dovere di non rispondere o di non corrispondere alle richieste o ai questionari che un gruppo di parlamentari avrebbe fatto per accertare la situazione dell'Emilia?

L'onorevole rispondente ha eluso la domanda ed allora la risposta debbo darla io. Il Ministro dell'interno non aveva nessuna facoltà, nessuna competenza di intervenire così come è intervenuto a mezzo dei prefetti per limitare e per mortificare quella che è la funzione, la responsabilità dei sindaci e delle amministrazioni comunali. A quale titolo giuridico è intervenuto? È noto – credo che sia comune accezione – il concetto che i sindaci non sono dei funzionari e che le amministrazioni comunali non sono degli uffici alle dipendenze nè delle prefetture nè delle autorità centrali. I sindaci sono i capi ed i rappresentanti di enti autonomi; enti la cui autonomia è stata affermata e garantita nella Costituzione. Del resto, quale efficacia poteva avere l'intervento del Ministro dell'interno, sul piano pratico? Di quali segreti possono essere depositari i sindaci che siano colpiti dal divieto di comunicazione? C'è una disposizione che è contenuta nel Codice penale – mi pare all'articolo 230 – che stabilisce in modo preciso che è fatto divieto agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di comunicare i risultati delle indagini che essi svolgono nell'esercizio della loro funzione. Purtroppo molto spesso questo divieto non è osservato. Una interrogazione a proposito di una patente violazione di questo divieto, commessa da un ufficiale di polizia giudiziaria, è dinanzi al Governo e io attendo la risposta del Governo a tale proposito. La verità è questa, che il Governo ha confermato con la circolare Scelba quello che è stato l'atteggiamento assunto in occasione della larga discussione, che noi abbiamo voluto ampia, svoltasi in questa sede, a proposito dell'iniziativa venuta dall'altra parte, che tendeva a mettere in stato di accusa l'Emilia. Il Governo ha assunto lo stesso atteggiamento, che si può definire atteggiamento di paura. La verità è che il Governo, come l'altra parte, non hanno voluto l'inchiesta, non vogliono l'inchiesta, perchè essi sanno, nella loro coscienza inquieta, che qualunque indagine ampia, profonda si faccia sulla situazione dell'Emilia, purchè essa sia una indagine diretta ad accertare la verità obiettiva, non potrebbe che portare ad un risultato che suonerebbe condanna alle classi economiche dominanti in quella regione, e suonerebbe condanna all'azione e alla politica del Governo, che con queste classi dirigenti troppo spesso dimostra di avere stretta assoluta solidarietà. Perciò io non posso che essere completamente insoddisfatto, anche perchè questa interferenza delle Prefetture, del Governo, sui sindaci e sulle Amministrazioni comunali, che nell'Emilia per il 90 per cento sono amministrazioni democratiche e popolari, non solo suona offesa al prestigio e alla dignità di queste Amministrazioni, ma vuole significare azione diretta a limitare il libero sviluppo della loro attività, diretta a limitare quello che è lo svolgimento di un programma che coincide con gli impegni assunti nelle elezioni amministrative e con i larghi bisogni, le speranze e le sofferenze della popolazione emiliana.

Questo è il significato di queste interferenze che si sono manifestate anche attraverso altri episodi ben più gravi forse di questo. E dal momento che sono su questo argomento richiamo

l'attenzione dei rappresentanti del Governo su alcuni atteggiamenti di prefetti i quali interpretano in un modo molto strano quella che è la loro funzione di organi del potere esecutivo nelle provincie. Il prefetto di Forlì con una sua circolare, a proposito degli uffici di collocamento, vorrebbe imporre ai comuni l'obbligo di fornire i locali, di fornire i mobili, di fare cioè delle spese per uffici di collocamento che ancora giuridicamente non esistono, in quanto che la legge è ancora in discussione. A proposito di questo argomento, in una circolare egli ha creduto suo dovere dire: « Se ci sono alcuni sindaci i quali hanno una posizione ed un pensiero diverso, pienamente consentiti in regime democratico, che per altro non coincida con le direttive del Governo, io sottopongo alla loro coscienza il quesito: se questi sindaci cioè non debbano sentire il dovere di dimettersi ». Strano modo di esercitare la propria funzione !

Debbo pensare che non rispondano questo gesto e questa iniziativa del prefetto a precise direttive del Governo e penso che il Governo richiamerà quel prefetto a quelli che sono i limiti, lo spirito, la sostanza della sua funzione, che non deve andare ad investire anche il pensiero, la personalità dei sindaci che sono i capi dell'Amministrazione popolare. Penso che il Governo dovrà intervenire nei confronti del prefetto; se non intervenisse dimostrerebbe che quel prefetto ha interpretato ed attuato le direttive del Governo, il quale avrebbe assunto ed assumerebbe un'altra grave responsabilità.

Ed ho finito; mi auguro che il Governo voglia oggi e domani tener nel debito conto che le Amministrazioni comunali dell'Emilia rappresentano la volontà popolare liberamente espressa, e soprattutto rappresentano e difendono gli interessi della grande massa della classe lavoratrice, delle categorie produttive, e che interferire nell'attività, nelle manifestazioni legittime di queste amministrazioni significa colpire nel vivo quella che è l'anima popolare, quelli che sono gli interessi della popolazione emiliana, la quale saprebbe reagire secondo la sua maturità di coscienza e la sua maturità politica contro un'azione di sopraffazione che essa non potrebbe tollerare. (*Vivi applausi da sinistra*).

PRESIDENTE. Per accordi presi tra il Governo e gli interroganti, le due interrogazioni che seguono all'ordine del giorno, quella del senatore Terracini e quella del senatore Braccesi rivolte entrambi al Ministro dell'interno e di argomento affine, sono rinviate.

Segue l'interrogazione del senatore Varriale al Ministro dell'interno: « per conoscere quale sia la reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, quali i risultati della relativa gestione commissariale ed il perchè del suo interrotto protrarsi dal settembre 1944, quali rimedi, infine, ravvisi urgenti ed indispensabili per un sollecito ritorno al normale funzionamento ed autoamministrazione del'Ente per assolvere la provvida finalità di assorbimento della mano d'opera dei ciechi in condizioni di autosufficienza lavorativa ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazza, Sottosegretario di Stato per l'interno, per rispondere a questa interrogazione

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Perdoni il senatore interrogante se, costretto nei modesti limiti consentiti a questa forma di discussione, risponderò piuttosto rapidamente alle sue molte domande, e non creda per questo che al problema grave ed umano del lavoro dei ciechi il Ministero che rappresento non dedichi l'attenta cura che esso reclama.

E permetta che io cominci col rettificare l'errore nel quale egli è caduto assumendo, nel testo della interrogazione, che la gestione Commissariale si protrae ininterrottamente dal settembre 1944.

Nel settembre 1944, infatti, il Ministero ha bensì affidato la gestione straordinaria dell'Ente nazionale di lavoro per i chiechi al dott. Alberto Imbarnone e, successivamente alla morte di questi, all'ing. Adriano Tafuri, ma ciò unicamente per non essere a quel tempo ancora liberata Firenze dove la amministrazione regolare dell'Ente aveva sede, e dovendosi pur provvedere alle attività esistenti nei territori liberati.

Che se poi il Tafuri rimase in carica sino al 3 ottobre 1946, ciò si deve anzitutto al fatto che a liberazione avvenuta la vecchia amministrazione fiorentina non fu in grado di funzionare, ma poi anche a gravi dissensi tra gli in-

teressati, non tutti d'accordo circa il ritorno ad una ordinaria amministrazione.

Comunque in tale data - 3 ottobre 1946 - l'amministrazione regolare venne ricostituita con a capo - quale presidente - tale Mericani, poco dopo dimissionario e sostituito dal cieco di guerra maggiore Trabalza; dimissionario questi a sua volta nel dicembre 1947 e sostituito nell'ufficio dal Consigliere delegato finchè, nel luglio 1948 non recedette dalle dimissioni, che ripresentò peraltro definitivamente il mese successivo, cedendo di nuovo i poteri al Consigliere delegato.

Insomma alla nomina del Commissario il Ministero addivenne soltanto nel dicembre 1948, e quindi poco più di tre mesi or sono, dopo che una inchiesta eseguita presso l'Ente aveva posto in evidenza l'urgenza di regolarizzare il servizio di esattoria e quello di cassa, di compilare l'inventario, di predisporre la pianta organica del personale, di istituire una cassa di integrazione assegni famigliari e trattamento malattia, di riordinare l'impianto industriale, di rivedere i quadri dei dirigenti tecnici e delle maestranze vedenti, di determinare i costi di produzione in base a norme di massima precise.

E il Commissario, nominato, va a tutto ciò gradualmente provvedendo, non senza aver constatato un fabbisogno pressochè immediato di ben 250 milioni per estinguere passività scadute, riparare gli impianti e dare alla amministrazione da nominarsi mezzi indispensabili a fronteggiare la situazione in attesa della riscossione dei crediti che, ripresa un'ordinata attività industriale, si spera, verranno a maturare.

Tale fabbisogno venne determinato dalle perdite conseguenti alla cessazione delle forniture militari (che costituivano l'alimento pressocchè unico alle industrie dell'Ente) verificatasi con l'8 settembre 1943, nonchè da gravissimi errori in cui si incorse dagli amministratori per fronteggiare la crisi - come l'acquisto a prezzi elevati di materie prime scadenti, la produzione scadente a sua volta e perciò non collaudata e respinta dai committenti, le vendite sottocosto e, infine, anche, il pagamento di ingentissime somme a titolo di sussidio ai lavoratori costretti a non lavorare dalla inerzia della azienda.

Ad esso, comunque, pare a noi doversi ora far fronte, non potendosi certo pensare ad una definitiva cessazione dell'attività dell'Ente, che assolve - ripetesi - ad una funzione sociale di tanta importanza; ed il Ministero dell'interno, di ciò convinto, non ha mancato di prospettare la questione al Ministero del tesoro che l'ha posta allo studio.

Frattanto il Ministero dell'interno - che nel dicembre 1947 concesse all'Ente un contributo straordinario di 40 milioni e alla fine del 1948 altre due sovvenzioni per complessivi 20 milioni - in questo stesso mese ha ottenuto per l'Ente medesimo anche l'erogazione di 20 milioni sui fondi per il soccorso invernale.

Qualunque aiuto tuttavia sarebbe destinato a non risolvere niente se da parte dell'amministrazione dell'Ente si persistesse ad operare al di fuori dei controlli stabiliti dalla legge, considerando la gestione industriale come del tutto indipendente da quella dei servizi amministrativi, e perciò non soggetta alla vigilanza del Ministero e della Commissione di tutela.

Ma a che ciò più non avvenga, veglierà, ne sia certo l'interrogante, il Ministero dell'interno cui i regolamenti del 1935 e del 1940 conferiscono al riguardo autorità sufficiente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Varriale per dichiarare se è soddisfatto.

VARRIALE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno per le informazioni datemi; prendo atto, con lieto animo, dei benevoli intendimenti del Governo, specialmente del Ministero dell'interno, per valorizzare l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, ma insisto perchè si affronti e si risolva con intelletto d'amore, la difficile situazione venutasi a creare e che nessuna gestione commissariale potrà risolvere senza il chiesto contributo di 250 milioni, una volta tanto, da parte dello Stato.

Sono stati corrisposti, è vero, 20 milioni ma tale somma è appena servita a pagare gli operai in credito del salario di ben sette settimane lavorative. Si è arrivati, così, a corrispondere le paghe arretrate fino al 31 dicembre 1948. E siamo da capo per i mesi successivi!

Riservandomi di tramutare l'interrogazione in interpellanza e di presentare, se necessario,

un disegno di legge che risolva il problema nella sua entità e gravità, aggiungo, qui, alcuni interrogativi:

È vero o no che l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, sorto fin dal 1936, senza alcun finanziamento da parte dello Stato ha assolto il suo compito di assorbimento della mano d'opera dei ciechi in condizioni di completa autosufficienza fino al 1944, cioè fino a quando fu retto da una amministrazione ordinaria, espressione della categoria?

È vero o no che durante tale periodo l'Ente riuscì ad occupare fino ad 800 operai ciechi, oltre ad una aliquota di mano d'opera veggente, costituendo un complesso patrimoniale fra immobili, macchinari e liquidi valutato, all'atto della cessazione dell'amministrazione ordinaria, a 300 milioni, donde ben potevasi affermare pienamente riuscito l'esperimento sia dal punto di vista sociale che di quello economico?

È vero o no che la gestione commissariale durata dal settembre 1944 al dicembre 1946, in luogo di attuare il piano di trasformazione richiesto dal passaggio all'economia di pace, si limitò, senza alcun programma, a far vegetare l'ente, male amministrando il patrimonio precedentemente accumulatosi, sicchè, quando nel dicembre 1946 fu ricostituita l'amministrazione normale. gli opifici risultarono in parte danneggiati e senza lavoro, e i magazzini vuoti di materie prime ed un passivo di circa 40 milioni?

È vero o no che tale somma corrisposta ad oltre cinque mesi di distanza dagli affidamenti dati nel settembre 1947 dal Ministro del tesoro, non poteva salvare la situazione venutasi a creare per la quale si richiese l'intervento dello Stato «una tantum» di 200 milioni?

È vero o no che si è avuta recentemente la nomina di un terzo commissario la cui attività non potrà avere benefici risultati senza i necessari mezzi finanziari indispensabili alla ripresa dell'attività dell'Ente?

È vero o no che con legge n. 1047 del 26 settembre 1947 concernente le attribuzioni dell'Ente nazionale ciechi furono ad esso attribuiti il diritto di rappresentanza esclusiva della categoria, la facoltà di collaborazione e di iniziativa presso l'Amministrazione dello Stato, e il diritto di rappresentanza presso tutti gli organismi e le istituzioni per i ciechi?

È vero o no che nell'Ente lavoro, l'unione ha diritto a tre rappresentanti tra cui il Presidente?

E perchè, allora, non si è interpellata questa rappresentanza in occasione della nomina commissariale?

A questi interrogativi, di tutto cuore me lo auguro, risponderà l'interessamento attivo e fattivo da parte del Governo. E venga presto questo interessamento indispensabile, per fugare la penosa impressione che si voglia liquidare l'Ente, il che chiuderebbe la via all'utilizzazione della capacità lavorativa dei ciechi, renderebbe praticamente vana la stessa organizzazione scolastica di avviamento professionale e distruggerebbe le legittime speranze e gli sforzi di 29 anni di lavoro! Ipotesi, codesta, assurda prima ancora di essere iniqua, poichè in tale caso la liquidazione si risolverebbe nella spoliazione del patrimonio che la categoria ha costituito col suo lungo, diretto ed esclusivo sacrificio!

A nome di 600 operai ciechi, in forza presso l'Ente, a nome delle rispettive famiglie, a nome di tutti i fratelli in Cristo minorati della vista, affermo da questa tribuna che non si invocano da essi, e per essi, oboli o provvedimenti assistenziali. Essi, chiedendo lavoro, chiedono sostanzialmente giustizia invocando le leggi dello Stato, prima delle quali la Carta costituzionale che all'articolo 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro promovendone le condizioni che rendano effettivo tale diritto, ed impone, ad ogni cittadino, il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. L'articolo 415 del vigente Codice civile inabilita il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia solo se non abbia ricevuto una sufficiente educazione, il che è reso obbligatorio dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, che estese l'obbligo scolastico ai ciechi ove non concorra altra anomalia fisica che li renda inetti ad apprendere.

Abbiamo, quindi, dei fratelli, dei cittadini, la cui santa causa deve essere strenuamente sostenuta fino alla completa vittoria. Essi sono in agitazione non solo per il pane quotidiano ma per il trionfo di quella fede inconcussa che è valsa ad essi, dopo decenni di sforzi

e di sacrifici, il rango nobilissimo di lavoratori secondo la dignità umana, secondo la legge di Dio! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Varriale, al Ministro dei trasporti: «per conoscere se non ritenga giusta, umana e pienamente conforme ai principi sanciti dagli articoli 1 e 4 della Carta costituzionale, l'assunzione nelle ferrovie statali di un numero, sia pure esiguo, di ciechi-reduci aerofonisti di guerra come centralisti telefonici ed annunciatori di stazione, previo esperimento d'idoneità già proposto dall'Unione italiana dei ciechi che invoca, per essi, soltanto l'incontrovertibile diritto al lavoro».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mattarella, Sottosegretario di Stato per i trasporti, per rispondere a questa interrogazione.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Per lo speciale lavoro che si svolge in ferrovia è indispensabile che gli assumendi posseggano prima di ogni cosa il senso della vista, sicchè l'Amministrazione ha dovuto sempre escludere nelle assunzioni di invalidi di guerra, deliberate ai sensi della legge 21 agosto 1921, n. 1312, i ciechi di guerra, avvalendosi in ciò della disposizione di cui all'articolo 2 della legge in parola che prevede l'esclusione dal collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra presso le Amministrazioni statali di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa.

L'Unione italiana dei ciechi fece a suo tempo rilevare che i ciechi-reduci aerofonisti di guerra avrebbero potuto trovare proficua utilizzazione a posti di annunziatori nelle stazioni ferroviarie ed ai centralini telefonici, mediante l'uso dello speciale dispositivo «Argos». Senonchè l'Istituto superiore delle telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, opportunamente interpellato al riguardo, riferì che nel dispositivo anzidetto erano state riscontrate varie deficienze di funzionamento. Dato ciò e in vista dell'assoluta necessità di garantire in ogni caso un regolare servizio sia da parte degli annunziatori alle stazioni che dei centralinisti telefonici, venne escluso che l'accennato dispositivo potesse trovare pratica attuazione negli impianti ferroviari.

D'altra parte, ai posti anzidetti vengono già utilizzati altri invalidi di guerra, per cui un eventuale impiego dei ciechi verrebbe a turbare la già avvenuta sistemazione degli invalidi, la qual cosa sembra sia da evitare.

Con tutto il doveroso rispetto e la più larga comprensione per la dolorosa situazione dei ciechi reduci si è costretti quindi a confermare che non vi è modo di poterli utilizzare nella amministrazione ferroviaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Varriale per dichiarare se è soddisfatto.

VARRIALE. Prendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato e mi auguro che, perfezionandosi i sistemi didattici per i ciechi, possano costoro conseguire quei requisiti la cui mancanza oggi li rende assolutamente inadatti alle mansioni di servizio per essi proposte.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Romano Antonio, al Ministro dei trasporti: «per conoscere se e quando sarà ultimato il tronco ferroviario Giardini-Randazzo, arteria, sulla quale le popolazioni di quella zona da anni fondano le speranze del loro sviluppo commerciale».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mattarella, Sottosegretario di Stato per i trasporti, per rispondere a questa interrogazione.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il progetto di costruzione della ferrovia Giardini-Randazzo è in corso di esecuzione presso gli organi tecnici centrali del Ministero. L'allacciamento è previsto sulla Messina-Siracusa non più nella stazione di Giardini data l'ubicazione di quella stazione stretta tra il monte ed il mare, ma in quella di Alcantara a soli cinque chilometri da Giardini. Per un primo gruppo di lavori, ammontante a circa mezzo miliardo, sarà proposto che la spesa occorrente venga compresa nel progetto di prossima presentazione al Parlamento per l'utilizzazione del fondo E. R. P. per il corrente anno finanziario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano per dichiarare se è soddisfatto.

ROMANO ANTONIO. Ringrazio per la risposta e posso dichiararmi soddisfatto per le assicurazioni date dal Sottosegretario, che riconosce i bisogni di quella Regione, la Sicilia.

A noi non interessa che questo tronco ferroviario faccia capo a Giardini o ad Alcantara; ciò è indifferente, l'importante è che il cuore della Sicilia cominci ad avere finalmente uno sbocco al mare. Questo tronco ferroviario dovrà attraversare una zona ricca di agrumeti, zona che ha bisogno di mezzi di trasporto per poter portare al mare i propri prodotti.

PRESIDENTE. Segue infine l'interrogazione dell'onorevole Di Giovanni al Ministro dei trasporti: « per conoscere se e quali provvedimenti voglia adottare per rettificare il tronco della linea ferroviaria che dalla fermata di Santa Panagia perviene alla stazione centrale di Siracusa attraverso un largo arco di circolo e costituisce un anello ferroviario che stringe e soffoca la città di Siracusa, attraversandone le principali vie di accesso, costringendo il traffico a frequenti, dannose interruzioni, e staccando dalla città la popolosa frazione di Santa Lucia; e se non ravvisi ormai la necessità di dare finalmente esecuzione al progetto, già da decenni studiato dai competenti uffici e tecnicamente pronto, in virtù del quale è stabilita una variante della linea ferroviaria che staccandosi dai pressi del passaggio a livello Scala Greca ed imboccando una galleria da costruire sotto la terrazza Taracati, in rettilineo, verrebbe a sboccare nei pressi della stazione centrale, evitando così il lungo percorso che costeggia il mare intorno all'antica Tiche (Scala Greca Cappuccini-Santa Lucia) e liberando la città dal soffocante anello e dalle continue interruzioni delle grandi vie di accesso; ottenendo nel contempo una evidente e notevole economia della spesa di esercizio, che affrancherebbe quella delle opere in galleria ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mattarella, Sottosegretario di Stato per i trasporti, per rispondere a questa interrogazione.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* La questione riguardante la variante al tracciato della linea Catania-Siracusa con soppressione dell'ansa litoranea della ferrovia fra il passaggio a livello di Scala Greca e la stazione di Siracusa, è stata già attentamente esaminata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel 1929 e nel 1941 a richiesta degli enti locali.

L'anno scorso la Camera di commercio di Siracusa ha riproposto la questione presentando anche un progetto per la variante.

L'Amministrazione ferroviaria ha pure eseguito uno studio di larga massima e predisposto altro progetto.

Questo, che risulta notevolmente più economico dell'altro, comporta tuttavia la costruzione di un nuovo tronco di linea dello sviluppo di circa 5 chilometri di cui chilometri 3,1 in galleria. Prevede inoltre anche la costruzione di una nuova stazione, in sostituzione di quella di Siracusa centrale.

I vantaggi che la variante si propone consisterebbero nell'accorciamento di km. 3,8 del percorso fra Catania e Siracusa e soprattutto nel facilitare le comunicazioni tra la città vecchia e la zona di Santa Lucia, con l'abolizione dell'ultimo tratto di linea lungo il litorale.

La spesa necessaria per l'attuazione della variante si può approssimativamente valutare in lire 1.300.000.000 per la costruzione del nuovo tratto di linea e in 700 milioni di lire per la costruzione della nuova stazione complessivamente. Quindi, una spesa di circa 2 miliardi.

Tale spesa non è proporzionata ai vantaggi prospettati, vantaggi che, peraltro, riguardano il Comune e le sue esigenze urbanistiche e non l'Amministrazione ferroviaria che dovrebbe sostenere una notevole maggiore spesa per la manutenzione dell'armamento in corrispondenza della nuova galleria.

Non si può quindi, purtroppo, che confermare, specie nell'attuale momento finanziario, la risposta già data in precedenza e cioè che il Ministero non è in condizioni di bilancio di potere affrontare la spesa relativa e che, peraltro, all'attuazione della richiesta variante si potrebbe addivenire soltanto se la relativa spesa fosse sostenuta dagli enti interessati, dato che il provvedimento non sarebbe giustificato da imprescindibili esigenze di servizio ferroviario. D'altra parte, poichè lo scopo principale del Comune è quello di facilitare le comunicazioni tra la città vecchia e la zona di Santa Lucia, si ritiene che tale scopo potrebbe essere più economicamente raggiunto con la costruzione da parte del Comune di qualche nuovo sottovia o cavalcavia sull'attuale linea ferroviaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Giovanni per dichiarare se è soddisfatto.

DI GIOVANNI. Sono dolente di non potermi dichiarare soddisfatto. L'onorevole sottosegretario di Stato sostanzialmente riconosce le condizioni di fatto e le ragioni sulle quali è fondata la mia interrogazione. La questione della spesa potrebbe essere risoluta se si tenessero presenti le esigenze di Siracusa e provincia, per inquadrarle nei fondi del piano E. R. P. Siracusa da anni reclama l'attuazione di questa variante nella linea ferroviaria, nel tratto che dal passaggio a livello Scala Greca perviene alla stazione centrale attraverso il litorale dell'antica Tiche, e la frazione di Santa Lucia, che stacca completamente dalla città – e si tratta di una frazione molto popolosa ed in continuo sviluppo – attraversando soprattutto la strada principale di accesso alla città. Decine di treni durante il giorno percorrono questa linea e conseguentemente molte volte il traffico di accesso alla città viene interrotto, con notevoli danni. Da anni è predisposto il progetto per la variante, progetto che abbrevia notevolmente l'ultimo tratto della linea. Si tratterebbe di sostituire la corda al grande arco di circolo. Quindi, si accorcerebbe il percorso della linea ferroviaria di parecchi chilometri e si allieverebbe la spesa di esercizio. Inoltre, considerando che corrono lungo la linea diecine di treni al giorno, col minor percorso si otterrebbe una notevole economia e si affrancherebbero. a mio avviso, a lungo andare, le somme occorrenti per la costruzione della variante; a parte poi il fatto che si darebbe modo, con l'esecuzione di questo progetto, che secondo me è indilazionabile, di potere assorbire notevolmente la mano d'opera disoccupata.

L'onorevole Sottosegretario di Stato mi fa presente che non è compito dell'Amministrazione ferroviaria andare incontro ai bisogni della città. Ma a questi bisogni, che si concretano in lavori a carico del Ministero dei trasporti, non può provvedere l'Amministrazione civica; a parte la mancanza di mezzi – le nostre amministrazioni sono tutte deficitarie – si tratta di somme, per quanto rilevanti, destinate, ripeto, ad opere che apportano giovamento al traffico cittadino, ma che abbreviano la linea con economia della spesa di esercizio, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ferroviaria.

Siracusa non è Peretola . . .

GENCO. Le città e i piccoli paesi sono tutti uguali.

DI GIOVANNI. Bene; l'argomento non fa che rafforzare le mie buone ragioni. Ma c'è una graduatoria per la quale le grandi città hanno diritti prevalenti sulle eventuali necessità economiche e culturali dei piccoli centri. Ora, come dicevo, Siracusa, a parte la sua tradizione e la sua storia, a parte l'immenso patrimonio archeologico, artistico, culturale, non vive solo di memorie; vive della vita operosa e feconda della civiltà odierna, è un centro di produzione agricola, notevolissima, centro di produzione anche industriale per quanto incipiente, centro di traffici dovuto al grande sforzo commerciale che si va compiendo, ma soprattutto è meta importante di turismo. Per tutte queste ragioni le esigenze sue debbono essere prese in buona considerazione e bisogna procurare i mezzi per soddisfare queste esigenze, sentite da tutte le classi della cittadinanza siracusana e della provincia.

È chiaro, e non c'è bisogno di grandi illustrazioni, che, poichè il traffico nell'unica via di accesso alla città viene venti volte al giorno interrotto, la strozzatura di questo traffico è uno svantaggio enorme per lo sviluppo dei rapporti che, dalla parte esterna, dalla provincia si annodano alla città; ma è anche un anello di ferro che stringe e soffoca lo sviluppo edilizio della nostra città, e che si interpone tra la vecchia Ortigia e la nuova città, che si va sviluppando sulla terrazza di Taracati, riedificando l'antica Acradina.

Ora io penso che il Governo, che deve essere sollecito dei bisogni universalmente sentiti da una città, non possa trascurare lo studio e l'attuazione di questo progetto, rendendolo, se possibile, più economico di quello che non sia previsto nella spesa preventivata. Il problema s'impone e va risolto.

Nel dichiararmi non soddisfatto, io sono costretto a tramutare la mia interrogazione in interpellanza, perchè intendo tornare sull'argomento.

Approvazione del disegno di legge: «Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile» (139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la approvazione del disegno di legge: «Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile».

Come ho già ricordato al Senato, è riservata all'Assemblea l'approvazione finale del provvedimento con sole dichiarazioni di voto. Pertanto avranno facoltà di parlare soltanto gli iscritti per dichiarazione di voto e i presentatori di ordini del giorno.

Il primo ordine del giorno è quello presentato dall'onorevole De Luca. Ne do lettura:

«Il Senato, ritenuta la necessità urgente di apportare al vigente codice di procedura civile alcune modificazioni, reclamate unanimemente, ad ovviare inconvenienti assai gravi, messi in evidenza dall'applicazione del codice del 1940, quali principalissime: la citazione ad udienza fissa; la relativa libertà di nuove istanze, documentazioni e difese nel corso del giudizio, la reclamabilità immediata al collegio delle ordinanze del giudice istruttore, la possibilità dell'appello anche dalle sentenze parziali, la proponibilità di nuove eccezioni e nuove prove in appello; la impugnativa avanti la Suprema Corte delle sentenze per difetto di motivazione;

in attesa della revisione generale del codice di procedura di cui è cenno ed impegno all'articolo 1 del decreto legge di cui si propone la ratifica,

approva il decreto legge 5 maggio 1948, n. 483, con tutte le modificazioni deliberate dalla Commissione di giustizia;

ed invita il Governo a sottoporre al suo esame e alle sue decisioni, nel termine più breve, una relazione completa in ordine alle direttive ed ai principi informatori del nuovo codice».

Ha facoltà di parlare il senatore De Luca per illustrare il suo ordine del giorno.

DE LUCA. Onorevoli colleghi, leggendo la complessa diligente e perspicua relazione del collega Varriale, mi apparve un inconveniente, che mi sembrò di una certa gravità. L'inconveniente era questo: all'articolo 1 del decreto-legge di cui si chiede la ratifica, si leggeva: «Fino alla revisione generale del Codice di procedura civile, approvato con regio decreto ecc.»; il testo della Commissione non fa più cenno affatto della revisione generale del Codice di procedura civile. Da qui al ritenere che si volesse seppellire definitivamente la riforma del Codice, per affermare la definitività del Codice stesso, così come veniva fuori dalle modificazioni apportate dalla Commissione, mi sembrava breve e logico il passo; motivo per cui, quando mi iscrissi a parlare – naturalmente e necessariamente per sola dichiarazione di voto, perchè questa è stata già la volontà del Senato, io pensavo di dover dichiarare che avrei votato contro il progetto. Senonchè la conclusione iniziale mi è sembrata eccessiva ed ho pensato che potesse conciliarsi la temporaneità della riforma, di cui ci si chiede l'approvazione, con l'impegno formale che il Governo aveva assunto, e che potrebbe ora confermare, di una revisione immediata al Codice di procedura civile. Per eliminare ogni dubbio in proposito, ho creduto di formulare il mio ordine del giorno che, appunto, a questi concetti si inspira. A mio avviso, è opportuno che il Senato sia favorevole al disegno di legge, affermato il suo carattere di temporaneità, perchè esso intende apportare modificazioni utili ad un Codice che, alla prova del fuoco, ha manifestato tante falle e difetti, nonostante forse la sua formale perfezione dal punto di vista dottrinale.

L'ordine del giorno concilia insieme e la temporaneità dell'attuale riforma, e, come dicevo poc'anzi, la revisione totale del Codice, anche nelle sue linee informatrici.

La Commissione ha fatto l'opera del rattoppatore; ha messo delle toppe dove c'erano delle falle, queste toppe ha cercato di cucire sapientemente, vi è riuscita in parte; ma, per quanto perfetto, il rammendo si vede sempre, perchè, nella sua organicità, un Codice è quello che è. Correggerlo, vuol dire eliminare

degli inconvenienti; non può voler dire far divenire perfetto quel che era già imperfetto. Esso avrà pertanto sempre bisogno di essere riveduto *ab imis* in ispecie nel caso nostro, non essendo pacifiche neppure le sue direttive principali.

Noi sappiamo tutti come la dottrina abbia elaborato, attraverso lungo e assiduo studio, l'indirizzo pubblicistico del Codice di diritto civile. Questo principio era naturale che divenisse norma di diritto positivo sotto un regime statolatra, per cui lo Stato doveva interferire in tutte le manifestazioni della vita civile; naturalmente, anche il Codice di procedura civile doveva seguire queste linee direttive generali; oggi, essendo mutate le idee – non voglio anticipare le discussioni che faremo domani – forse quel concetto necessariamente pubblicistico del rito civile potrebbe subire modificazioni profonde fino al ritorno al concetto che i cittadini siano arbitri dei loro diritti privati, indipendentemente dallo Stato il quale non è necessario che intervenga sempre, e che molte volte sarebbe bene non intervenisse.

Lo Stato deve garantire ai cittadini sicura e rapida giustizia. Quando lo Stato ha compiuto questo, ha compiuto tutto il suo dovere e non è necessario, ripeto, che intervenga in rapporti che devono interessarlo limitatamente.

Comunque, non è opportuno ora discutere su una questione di questo genere; la accenno semplicemente, perchè domani anche la dottrina tenga presenti le esigenze di un largo strato dei pratici del diritto che chiedono allo Stato giustizia rapida e sicura e niente altro.

Ora nell'impossibilità di una discussione completa ed organica, a me pare che sia necessario intanto, mediante quelle norme di cui parlavo, rimediare agli inconvenienti più gravi ed evidenti, ed a questo il decreto legislativo provvede, a mio giudizio, se non definitivamente ed organicamente, sufficientemente, perchè vi erano delle antinomie e delle incomprensibili istituzioni nel Codice di procedura che lasciavano molte volte la giustizia formale salva, ma la giustizia sostanziale offesa; ad esempio quando vietavano nuove deduzioni, nuove prove, nuovi argomenti in grado di appello.

Se attraverso argomentazioni fallaci o monche per difetto di elementi completi, il giudice di prima istanza aveva errato, non era più possibile correggerne l'errore in appello; eppure l'appello è giudizio di merito indubitabilmente, e non di forma o di semplice revisione di criteri giuridici.

Per questi motivi, ho proposto l'ordine del giorno che, mentre suona approvazione al decreto legislativo, invita il Governo a sottoporre senza indugio al Senato una relazione integrale e completa che consenta a noi di discutere e le linee direttive e i principii stessi su cui dovrà essere basata la riforma organica del Codice di rito. La relazione attraverso gli studi già predisposti e che mi è stato detto sono molto avanzati, è forse in stato di essere già sottoposta alle assemblee legislative; non so se questo sia esatto; ma certo noi non vorremmo che attraverso l'approvazione del decreto modificato ci si desse una soluzione temporanea a parole, definitiva o quasi nella realtà. Nostro intendimento deve essere che il Codice nuovo divenga una realtà attuale, immediata e positiva. Vorremmo che il Governo assumesse l'impegno di sottoporre molto presto al Senato questa complessa, delicata e importantissima materia, perchè è sempre vero l'antico detto: *iustitia fundamentum regni*; oggi, più correttamente per noi, *fundamentum rei pubblicae*. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Menghi.

MENGHI. Onorevoli colleghi, il progetto del Guardasigilli ritorna al Senato dopo che voi lo avete rinviato davanti alla Commissione permanente di giustizia per una revisione più o meno larga. Sono stati accolti gli emendamenti da ogni settore proposti? Io ritengo che in buona parte lo siano stati. D'altronde non si potevano sostituire radicalmente gli articoli della legge per due motivi: primo perchè non si doveva snaturare il carattere del progetto di legge che veniva al Senato per la ratifica; secondo perchè soprattutto esso contemplava e racchiudeva già i desiderata principali delle curie italiane e dei circoli giuridici. Ma oggi si cerca, benchè indirettamente, di riportare in discussione nell'Aula tutto il progetto. Abbiamo infatti un ordine del giorno del senatore Lepore (e non so se egli insisterà su di esso) che tende

niente di meno che a proporre la sostituzione del vecchio Codice di procedura civile del 1865 a quello attuato nel 1942. Senonchè ciò non è possibile per l'articolo 69 del nostro Regolamento, secondo il quale quando il Senato ha preso una deliberazione contrastante, nella fattispecie con l'ordine del giorno Lepore, non ci può tornare sopra ed il richiamo del Presidente è insindacabile. Allora non vi è da far altro che applicare l'articolo 26 del Regolamento, articolo per cui il progetto in esame fu trasmesso alla Commissione permanente di giustizia perchè lo esaminasse, lo emendasse e lo restituisse all'Assemblea, la quale oggi dovrebbe limitarsi ad esprimere le dichiarazioni di voto favorevoli o contrari all'approvazione. Il Guardasigilli è stato molto corretto verso il Parlamento perchè, voi lo sapete, egli poteva fare a meno della ratifica e certamente se noi non la concedessimo può egualmente attuare il progetto di legge col 1° d'aprile, anche senza gli emendamenti del Senato.

Quindi è il caso che ci affrettiamo, tanto più che il Ministro non avrebbe nemmeno il tempo di fare le norme di attuazione.

Mi permetto di fare un richiamo alla Commissione che rivela tutta l'accortezza e la modestia, direi quasi, dell'onorevole Grassi, il quale, fin dal primo articolo del suo progetto, diceva: «Fino alla revisione generale del Codice di procedura civile sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti degli articoli seguenti...», il che significa che egli non ha avuto la superba pretesa di fare un intero nuovo Codice di procedura civile in sostituzione di quello che è in vigore.

Io vedo che nel corrispondente articolo del progetto presentato dalla Commissione questo inciso – sono certo per omissione di stampa – non esiste. Quindi la invito ad includervelo; e questa non è una modificazione dell'articolo, perchè nessuna sostanzialità nuova vi viene apportata.

Penso che nell'articolo della Commissione si potrebbe scrivere quel che è già detto nel corrispondente articolo del progetto governativo e cioè: «Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, che apporta modifiche e aggiunte al Codice di procedura civile, è...» – ecco l'inciso che manca – «... fino alla revisione generale del Codice di procedura civile...». Così soltanto noi ritorniamo a quello che esplicitamente aveva detto nella sua umiltà il Guardasigilli.

Onorevoli colleghi, con la riforma attuale si è soddisfatto alle esigenze più urgenti ed improrogabili per dare una rapida ed obiettiva soluzione delle liti.

Io ritengo che con questo progetto di legge molti vantaggi saranno apportati non solo alla classe forense per il suo rinnovato prestigio, ma anche ai cittadini, i quali avranno maggiore fiducia nella giustizia italiana. (*Approvazioni dal centro*).

PRESIDENTE. Il senatore Cosattini ha presentato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato approva in linea di massima il concetto informatore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, e delle modificazioni utilmente apportate al testo dalla 2ª Commissione, come un maggiore graduale adattamento della vigente struttura del rito civile alle esigenze immediate della vita giudiziaria;

mentre, data l'urgenza, va a disporre per una ulteriore proroga dell'entrata in vigore del detto decreto, nei modi preveduti dall'articolo 47 del progetto, come del resto importerebbe l'esame spettantene all'altro ramo del Parlamento;

ritiene che la cura inderogabile del maggiore rigore giuridico e della massima precisione nella materia esige siano segnalati alla competente Commissione, per ulteriori proposte, i seguenti rilievi emersi dalla discussione del progetto:

a) necessità di un migliore congegno per la proposizione del giudizio (articolo 163 e 163-*bis*) allo scopo di evitare nella citazione la indicazione di una data di comparizione fittizia, in contrasto con la nullità comminatane nell'articolo 164, e al fine di assicurare che il provvedimento di designazione dell'istruttore e di fissazione dell'udienza effettiva di comparizione rimanga acquisito agli atti, e sia portato formalmente a conoscenza del convenuto, come disponeva il decreto, salvo preordinare cautele contro il pericolo di decadenze per possibili ritardi occorsi dopo la preposizione della domanda al giudice;

b) ingiustificato ripudio nell'articolo 163-*ter* della disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto, in contrasto con le affermazioni della stessa relazione;

c) dizione confusa del secondo comma dell'articolo 171, con cui si consente incondizionatamente diritto alla tardiva costituzione avanti all'istruttore, mentre una esigenza minima della disciplina indicata negli articoli 165 e 166, consigliava ne fosse chiarito il carattere eccezionale, subordinandolo ad autorizzazione dell'istruttore, ove non ostino impedimenti d'ufficio;

d) inconciliabilità con tale larghezza di comportamento della comminatoria (articolo 307) di cancellazione della causa dal ruolo, in caso di mancata costituzione entro il termine dell'articolo 166 e addirittura della nullità della citazione in prevenzione, in caso di mancata costituzione nel termine stesso (articolo 163, ultimo periodo);

e) mancata riproduzione della disposizione del terzo comma dell'articolo 16 del decreto che, quando il Collegio definisce il giudizio per uno o più capi della domanda, debba mediante la sentenza stessa provvedere per la eventuale ulteriore istruttoria della causa; ipotesi senza ragione non compresa fra le forme delle decisioni del Collegio, elencate nell'articolo 279;

f) ingiustificata esclusione della specificazione degli effetti limitati della motivazione contenuta in ordinanze collegiali e delle modalità per impugnarle, in argomento a che il decreto disponeva particolarmente nel quarto e quinto comma dell'articolo 16;

g) ammessa nella oscura dizione di tutto l'articolo 339 l'immediata appellabilità delle sentenze, che definiscono il giudizio in ordine a uno o più capi della domanda, limitatamente a quelle che affermano o negano l'esistenza di un diritto, senza tener conto delle pronuncie parziali di semplice accertamento e di quelle che statuiscono su una mera situazione giuridica, fomite questo di gravi incertezze ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cosattini.

COSATTINI. Onorevoli colleghi, ho avuto l'onore di studiare il decreto legislativo apportante le riforme alla procedura civile in esame, insieme agli illustri giuristi che fanno parte della Commissione di giustizia, e di intervenire nei lavori della Sottocommissione, che ha la particolare responsabilità della redazione del testo sottopostovi.

Ma poichè nella Commissione e nella Sottocommissione ho avuto più volte occasione di trovarmi in dissenso colla maggioranza, è necessario che in questo mio intervento spieghi i punti salienti in cui lamento di essere rimasto in minoranza e chiarisca le ragioni delle proposte che ho fatte allora e che mi dolgo non siano state accolte.

Dico che senz'altro approvo il concetto informante il decreto del Ministro. Penso che sia conforme a una esatta concezione della funzione delle leggi processuali sia civili che penali il ritenere che un Codice di rito non possa balzare dalla mente del legislatore come un congegno definito e in ogni sua parte perfetto, che si affermi nella vita giudiziaria e, immobile nel tempo, senz'altro si imponga e raggiunga le sue finalità, mentre è esatto e saggio si cerchi di adattarlo per via, a seconda delle esigenze pratiche emergenti dalla sua attuazione.

È questo il sistema che è stato seguito da altre legislazioni. Soprattutto dalla legislazione austriaca. L'Austria pubblicò il suo Codice di procedura civile nel 1895, e questo testo apparve come una rivolta contro il formalismo e un monumento di buon senso e di misura. Ma è significativo che attraverso successive modificazioni, che romanamente chiamò *Novelle* riuscì a farne un organismo vivo ed efficiente che rispose, in uno Stato così diverso di popolazioni e di civiltà, al bisogno di una giustizia pronta e sicura.

Quindi è esatto il concetto del Ministro di modificare con successivi temperamenti gli istituti, a seconda della bontà o dei difetti che emergono dallo sviluppo del rito, a questo sviluppo plasmando le norme necessarie.

Il Codice attualmente in vigore rappresenta certo un grande progresso scientifico. Vi è notevole lo sforzo di raggiungere la immediatezza fra la lite e il giudice; di emancipare, favorendo la trattazione orale, il foro dal fastidio delle lunghe scritture e il proposito di snellire il processo mediante la concentrazione.

Mete queste che rappresentano il massimo, a cui si possa tendere per rendere la giustizia civile pronta e rispondente alle sue essenziali esigenze.

Tuttavia non si può negare che per il fatto che esso ha avuto la sua prima applicazione in un periodo particolarmente difficile e turbato della vita del nostro Paese, non ha dato tutti quei risultati che sarebbe stato lecito attendersi e che certo presupponevano una disponibilità di strumentazioni, di mezzi, di personale e anche di ambienti molto maggiore della caratteristica penosa povertà giudiziaria, nella quale ci dibattiamo.

Comunque l'ordinamento che se ne è ottenuto, per molte parti, rappresenta un passo notevole, ed io ritengo che tenendone ferme le linee generali e modificandone i punti meno aderenti alla realtà, o che hanno messo in luce dei veri eccessi formalistici, esso possa assicurare uno strumento utile nella vita giudiziaria del nostro Paese.

Forse il suo maggiore errore sta nell'aver creato un'unica forma di rito, per tutte le più poliedriche esigenze della prassi, per ogni paese e per ogni tempo, per la lite modesta e per la lite grande, per la lite semplice e per la lite complessa. L'aver imposto il cilicio di questa uniformità di processo credo sia la sua menda maggiore, la quale del resto potrà essere emendata agevolmente. Mentre penso sia opinione generale che sarebbe una offesa ingiustificata al progresso degli studi processuali scientificamente affermatosi da mezzo secolo in Italia, il proposito miope d'un ritorno al Codice del 1865.

Dobbiamo riconoscere anche che il decreto del Ministro, sul terreno della emendazione, assicura molti vantaggi e rimuove parecchi inconvenienti, togliendo i trabocchetti che si incontravano durante il processo per le comminatorie, ad ogni piè sospinto, della estinzione del processo seminate quasi insidiosamente; ha consentito l'*ius novorum* nella proposizione successiva delle difese; ha ammessa la devolubilità dell'appello; ha dato la possibilità del ricorso alla Cassazione, come nel Codice precedente, anche per difetto di motivazione. Sono accolte così molte delle aspirazioni vivissime del Foro.

È giunta la Commissione, nella revisione commessale, a risultati favorevoli? Io mi stupisco un po' del modo come si svolge questa discussione, che si può dire si fa solo a *posteriori*, a opera compiuta. Alla Commissione sono mancate le linee da seguire nello studio della riforma, che avrebbero dovuto essere tracciate da una discussione generale. Quindi la Commissione ha operato secondo il suo impulso. Forse nella Commissione è mancata la immediata fattiva collaborazione di avvocati, che esprimessero le vere esigenze della vita quotidiana dei tribunali, perchè certo da magistrati e da professori si possono avere utilissimi lumi, ma coloro che hanno in mano gli strumenti del processo e ne saggiano la perfezione, o ne patiscono i difetti sono gli avvocati.

Oggi ci troviamo a discutere forse l'irreparabile. Ho sentito lodare la modestia del Ministro. Io lo dico invece troppo modesto, tanto che sento la necessità di venirgli in soccorso. Egli si trova nella condizione di vedere che il suo progetto in qualche parte è stato veramente massacrato e non ha oggi la possibilità di difenderlo. Il Ministro ha chiusa la bocca; il Senato gli impedisce di parlare e perciò non gli resta che accontentarsi delle dichiarazioni eventuali di voto, che i singoli senatori faranno a suo favore. È una singolare situazione in cui è messo il Governo, che ha la responsabilità delle leggi.

Non so se il Ministro vi si adatterà.

PERSICO. Il Ministro è d'accordo.

COSATTINI. Allora dico che mi rincresce che il Ministro abbandoni così l'opera sua ed io debbo sostituirmi a lui. (*Interruzione dell'onorevole Bubbio*). Mi permetta di dirle, onorevole Bubbio, che lei non ha letto il progetto della Commissione.

BUBBIO. L'ho letto.

COSATTINI. Mi consenta allora di dire perchè e ove ne dissento. Credo che quando avrà udito la discussione, forse muterà parere. Uno dei miei primi punti su cui è maggiormente intervenuta l'opera innovatrice della Commissione è quello del modo di proposizione del giudizio; questa è stata con egnata e organizzata nel suo articolo 163 *bis* in questi termini: l'attore deve presentare al presidente del tribunale, prima dell'iscrizione a ruolo, la cita-

zione già notificata e il presidente – dice il testo proposto – in calce alla citazione deve nominare il giudice istruttore.

Si sostiene che col sistema prescelto si è voluto introdurre l'udienza fissa, ma, a mio parere, fu stabilita solo una udienza tipicamente fittizia. Infatti, il giorno indicato nella citazione non è quello dell'udienza in cui il convenuto deve effettivamente comparire, perchè dopo la notifica della citazione, è data facoltà al Presidente di nominare un giudice istruttore che tiene udienza in altra giornata. Ed allora si può verificare che, per esempio, io convenuto, dopo essermi mosso da 300 chilometri per recarmi personalmente, come è mio diritto, alla sede del Tribunale nel giorno di lunedì indicatomi nella citazione, essendo allo oscuro della fissazione da parte del Presidente di altra udienza, apprenda di dover comparire il sabato e quindi di essere costretto a sobbarcarmi ad altro viaggio. Io domando se tutto ciò sia ammissibile.

Ma vi è di più L'articolo dice che «la parte che prima intende costituirsi» deve promuovere, come detto, la nomina dell'istruttore. Ma come fa il convenuto a sapere se questi sia, o non sia già designato, quando la citazione col decreto relativo si trova in tasca dell'attore? E non vi è il pericolo della nomina di due istruttori e della designazione di due udienze? E in ogni modo come può il convenuto individuare quale è il giudice istruttore innanzi a cui comparire?

Nè più lieta è la condizione dell'attore, costretto a recarsi in tribunale prima per presentare la domanda di nomina dell'istruttore, una seconda volta per ritirarla, una terza per iscrivere la causa al ruolo: un *ibis redibis* che il Codice attuale non impone.

È da rilevare infine che il rigore processuale esigerebbe che di un provvedimento tanto importante, quale il decreto di nomina dell'istruttore, fosse conservato in atti l'originale. Comunque sia sarebbe necessario almeno tenerne nota in apposito registro, e poichè quanto detto dovrebbe compiersi prima che la causa sia inscritta a ruolo, i cancellieri dovrebbero essere onerati di un'altra registrazione preliminare.. Con il peso di lavoro che grava sui cancellieri in questo momento, non sembra che tutto ciò sia opportuno.

Ma quali sono le ragioni che hanno indotto la Commissione a modificare il sistema proposto nel decreto? Questo prescriveva che il convenuto fosse notiziato con la stessa notifica della citazione della nomina del giudice istruttore, e così dell'udienza in cui doveva veramente comparire. Il sistema, in sè ottimo, era ancora suscettibile di qualche perfezionamento.

La Commissione per condannarlo, fra altri argomenti in verità futili, allegò il pericolo che il decreto di nomina dell'istruttore fosse emanato con ritardo, si che nelle more potesse verificarsi qualche decadenza, o incorrersi nella prescrizione. Io ritengo che con una modesta disposizione di salvezza si poteva eliminare l'eventualità di questo inconveniente. Era agevole stabilire che il giudizio si intendeva senz'altro efficacemente instaurato colla proposizione della domanda. La costituzione dell'attore, con immediato deposito della citazione e della copia dei documenti, ha funzione di investire l'autorità giudiziaria del processo, al quale per le finalità ricettizie può senz'altro attribuirsi effetto della interruzione della decadenza dei termini e delle prescrizioni. È agevole il prescriverlo, innovando così il disposto dell'articolo 2943 del Codice civile...

ZOLI. Accertato non notificato...

COSATTINI. Non c'è nulla di straordinario che ciò potesse essere stabilito per legge. La presentazione al giudice di una domanda diretta a conseguire un provvedimento è l'atto iniziale della sua contestazione alla controparte, alla quale per sua destinazione necessaria deve essere notificata.

Non vi sarebbe quindi nessuna anomalia giuridica nel disporre che possa spiegare effetto interruttivo delle decadenze dal momento in cui ne è stata investita l'autorità giudiziaria, anzichè da quello della sua notificazione; basterebbe a cautela prescrivere che questa debba seguire in un brevissimo termine.

Non dubito, ad onta che la proposizione del giudizio sia stata congegnata nel modo tanto difettoso descritto, che la maggioranza approverà il testo della Commissione, e il Ministro non si curerà che il suo decreto sia calpestato, ma sono altrettanto certo che tra qualche mese la Camera ci restituirà il disegno, ponendoci sotto gli occhi i nostri errori.

Tutto perciò consiglierebbe che la Commissione rivedesse il suo operato. Non vi è nulla di urgente che lo impedisca; sarà sempre necessario provvedere alla proroga dell'entrata in vigore del decreto, non fosse altro che per rispetto all'altro ramo del Parlamento, dal quale non si potrebbe pretendere, se abbiamo pensato tre-quattro mesi su queste proposte, che esaurisca il suo compito nei 14 o 15 giorni che ci stanno davanti prima della fine del mese, stabilita per l'entrata in vigore del decreto.

Ma io non mi illudo del risultato della mia richiesta, sebbene nel testo vi siano altri errori così madornali da richiamare seriamente la nostra responsabilità a quel rigore giuridico, che in questa dannata materia deve essere osservato col massimo scrupolo, senza di che esporremmo la nostra stessa sensibilità giuridica a essere domani severamente discussa e censurata.

Dimostro il mio assunto. Si abbia la cortesia di leggere l'articolo 171 come proposto e mi si dica se questa è la maniera di esprimersi: « Se nessuna delle parti si costituisce prima della udienza di comparizione, si applicano le disposizioni dell'articolo 307 primo e secondo comma. Se una delle parti si è costituita entro il termine indicato nel comma precedente (se, cioè si è costituita all'udienza di prima comparizione) l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore ». Il che ipotizza una prima udienza di comparizione e una costituzione successiva, che viceversa ha luogo alla stessa udienza. Non si comprende come un testo di legge possa usare un linguaggio tanto oscuro e contorto.

Peggio. Si di ebbe limitata la facoltà della parte di costituirsi avanti all'istruttore alla eventualità che l'altra faccia altrettanto.

Si ha comunque questo risultato: che in questo modo si riconosce diritto alle parti di costituirsi sempre dinanzi al giudice istruttore, e allora a che serve il rigore degli articoli 165 e 166 del codice, che fanno obbligo all'attore di costituirsi nei 10 giorni e al convenuto di costituirsi nei successivi 5 giorni?

Non era più opportuno consentire la costituzione avanti l'istruttore solo in via straordinaria, per casi eccezionali, e subordinarla al consenso del giudice istruttore, quando non ostino impedimenti di ufficio? Allora si sarebbe fatto salvo almeno quel minimo di disciplina disposta dagli articoli 165 e 166, che costituisce una necessità nell'ordine processuale, per dare modo all'istruttore di avere tempestiva notizia sull'obbietto della lite.

Vi è ben altro. Come mi concilia la Commissione questa rilassatezza di comportamento con i contrastanti rigori dell'articolo 307, in cui si prescrive che, se il convenuto non si è costituito nei cinque giorni, la causa è cancellata dal ruolo, mentre all'articolo 171 è data alle parti facoltà di costituirsi anche all'udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore? Perchè all'ultimo periodo dell'articolo 163 addirittura si annulla la controcitazione in prevenzione, quando il convenuto non si sia costituito nel termine dell'articolo 166? Sono sconcordanze inconcepibili: documento di inadeguato controllo delle determinazioni prese.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole senatore che, parlando egli per dichiarazione di voto, deve limitarsi ad esprimere le ragioni del suo voto contrario.

COSATTINI. Signor Presidente, ho presentato un ordine del giorno con una proposta sospensiva, e pertanto ho diritto di svolgerlo nel modo più ampio che la gravità della materia esige. Non faccio una semplice dichiarazione di voto; domando che il Senato sospenda di decidere sulla materia e rimetta il progetto alla Commissione, perchè prenda in esame i molti rilievi che sono risultati da questa discussione. Inoltre, poichè ho partecipato ai lavori per la redazione del testo, l'illustre Presidente vorrà riconoscere come, a scarico della mia responsabilità, io debba chiarire le ragioni di questo mio profondo, se pur parziale dissenso.

Comunque per abbreviare non indugio sui minori errori denunciati nel mio ordine del giorno, e passo ad illustrare altre delle più gravi mende che si riscontrano nel progetto. Sono quelle che si riferiscono alle disposizioni, che specificano le varie forme delle pronuncie del collegio e quelle connesse, che dispongono circa la loro impugnazione e appellabilità.

Nell'articolo 279 sono elencate le forme del giudizio, ma vi è omessa, notate la gra-

vità della cosa, la indicazione della sentenza complessa. Al capo 4° sono indicate le sentenze definitive e parzialmente definitive, mentre sono dimenticate le sentenze che pronunciano definitivamente su alcuni capi della domanda, ma dispongono istruttorie per la soluzione del resto della lite.

La Commissione riconobbe esatto che in questo caso il Tribunale debba pronunciare per tutto mediante sentenza, innovando sul sistema del Codice vigente che in questo caso stabilisce che il giudice disponga mediante sentenza per la parte decisa e provveda per l'istruttoria con ordinanza. Quale sistema si dovrà seguire oggi? Su questo punto la Commissione è assolutamente silente e tutto ciò è grave.

PERSICO. Ci fu un voto in Commissione.

COSATTINI. Ci fu un voto che accolse la mia proposta.

Voci da destra. No. no.

COSATTINI. Ad ogni modo anche se vi fosse stato questo voto, bisognava sanare un tale errore, ed è grave si insista su un abbaglio di tale evidenza.

Nello stesso articolo poi la Commissione stabilisce che quando il Collegio decide solo su questioni relative all'istruzione della causa pronuncia con ordinanza; mentre il decreto, pur disponendo che queste ordinanze non sono impugnabili dal Collegio, aggiungeva con molta precisione e chiarezza, che la motivazione della ordinanza non potesse mai incidere sopra il merito, e ove lo abbia fatto, non lo pregiudichi definitivamente. Questa saggia disposizione la Commissione non ha ritenuto opportuno mantenerla.

Anche qui si sono così seminate ragioni di liti, perchè la Cassazione ha più volte ammonito che non si può parlare di ordinanze, ad onta fossero così chiamate, quando si abbiano provvedimenti che includono apprezzamenti definitivi di fatto o affermazioni che incidono decisamente sul diritto. La riserva del decreto era proprio diretta a impedire che venisse confuso l'effetto della ordinanza con quello della sentenza ed a rimuovere l'eventualità che un'ordinanza, la quale avesse la sostanza della sentenza, pur non avendone la forma, dovesse essere oggetto di appello.

Sono indotto a pensare – e la cosa sarebbe ugualmente inescusabile – siasi trattato di una dimenticanza, perchè la Commissione nel primo suo testo aveva conservato quella disposizione, mentre nell'ultimo la lasciò inopinatamente per la strada, senza che al riguardo siano intervenute espresse decisioni. E di ciò non può non trarsi ragione di grande meraviglia!

L'ultima, e la più grave, delle censure è quella che riguarda le disposizioni circa l'appellabilità alle sentenze. Si prescrive dunque che sono appellabili le sentenze definitive, e si dicono poi appellabili: «i capi delle sentenze che affermano, o negano l'esistenza di un diritto».

Non si capisce la ragione di questa innovazione rispetto all'articolo 279, nel quale non è cenno di sentenze «che affermano o negano l'esistenza di un diritto». Di più è esatto dire che si può appellare una sentenza per la parte che risolve un capo della domanda, ma la sentenza ne rimane per quella parte tutta investita. Per contro è un errore giuridico dire che si appella il «capo della sentenza», perchè il «capo» si riferisce alla domanda o al dispositivo e non si è mai sentito dire che si appella il dispositivo di una sentenza.

Di più. Perchè si aggiunge che sono appellabili i capi delle sentenze solo quando «affermano, o negano l'esistenza di un diritto»? A che scopo questa restrizione? Così è dettata una ingiusta e non fondata limitazione, su cui richiamo l'attenzione del Senato. È di elementare nozione giuridica che, oltre le sentenze che «affermano, o negano l'esistenza di un diritto», vi sono le sentenze di mero accertamento, che pure sono definitive. Vi sono le sentenze che affermano, o negano soltanto delle situazioni giuridiche. Gli esempi possono essere mille. Ne cito uno: un giudicato, accogliendo uno dei capi della domanda, dichiara, nel contrasto delle parti, presunta la morte di Tizio nel giorno e ora tale. Vi è affermata una situazione giuridica, vi è accertato un fatto. Quella sentenza per quel capo è definitiva, ma secondo la Commissione dovrebbe esserne esclusa la immediata appellabilità, perchè non vi è «affermato o negato un diritto».

Come non avvertire la estrema disputabilità di questa formula? E per provare che ci dibattiamo di fronte a dubbi, che domani saranno fomite grave di liti, basta che noi stessi disputiamo sulla materia, egregio collega Zoli...

ZOLI. Si dice che possono essere appellate le sentenze definitive ed altresì i capi...

COSATTINI. Sono d'accordo. Ma perchè si è fatta una distinzione, che non ha riscontro nelle forme del giudizio elencate nell'articolo 279? Perchè questa differente terminologia? In procedura tutto ha un significato e, se prima si è detto in un modo e poi in un altro, è segno che si è voluto indicare una cosa diversa; si avverte cioè che si fa riferimento a una categoria retta da princìpi difformi. Questo è insegnamento elementare.

Io ho chiarito le ragioni del mio dissenso e altre ne ho accennate nel mio ordine del giorno, per le quali mi dolgo di non essere stato ascoltato nella Commissione. Ma, onorevoli colleghi, non nascondiamoci che qui stiamo discutendo di pannicelli caldi, perchè è altro il problema.

Anche quando avremo assecondata l'aspirazione che, a torto, si dice generale nel foro, della citazione a udienza fissa, la situazione dei giudizi non sarà modificata gran che. Gli stessi avvocati intendono bene che si tratta di una lustra per farli tacere: ma che in realtà a nulla si rimedia.

Purtroppo in questo campo assistiamo a qualche cosa di ben più grave, su cui anche in questa occasione dobbiamo richiamare l'attenzione dell'Assemblea e del Ministro ed il fatto penoso e sommamente triste è questo: siamo di fronte al vero fallimento dello Stato nell'amministrazione della giustizia.

Non solo nel campo dei giudizi civili si deve amaramente constatare che le controversie divengono annose e spesso rimangono insolute con nocumento in ogni rapporto della vita normale, ma soprattutto nel terreno dei giudizi penali assistiamo ad una gravissima disfunzione nell'amministrazione della giustizia, per cui appare una vergogna sociale il numero dei giudicandi, peggio quando detenuti, che da troppo attendono siano decise le loro sorti.

Il Ministro comprenda che qui oggi ci siamo occupati unicamente della schiuma, ma la sostanza sta nella necessità di un suo audace e deciso intervento, perchè lo Stato si ponga veramente in grado di riprendere la sua più alta e necessaria funzione che è quella di rendere giustizia. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Romano Antonio ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, ritenuto che gli articoli 180, 181, 183, 184, 189 del Codice di procedura civile, così come sono stati modificati, non eliminano gli inconvenienti constatati durante i sette anni di vita del Codice stesso, afferma la necessità di apportare variazioni alla così detta oralità del processo, nel senso che le parti, dopo la prima udienza di trattazione, possano continuare lo svolgimento dell'attività processuale con scambio di comparse da depositarsi anche in cancelleria per l'unione al fascicolo dell'ufficio perchè il giudice possa emettere i provvedimenti opportuni e fissare udienza per raccogliere mezzi istruttori, dichiarazioni delle parti e venire a contatto con la materia stessa della causa; lasciando altresì alle parti la facoltà di richiedere la fissazione di udienze istruttorie per esporre le loro questioni o domande ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano Antonio per svolgere questo ordine del giorno.

ROMANO ANTONIO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento è dovuto principalmente al fatto di voler portare all'Assemblea un suggerimento di avvocati dei fori di Catania e di Caltanissetta. Noi, modificando il Codice del 1942, dobbiamo riconoscere che quel Codice segnò un notevole passo ed un notevole progresso nel campo del diritto processuale e se sono sorti dei rilievi, se si sono manifestati – diciamo pure – degli inconvenienti, ciò è dipeso principalmente dalla deficenza dell'organico, dallo scarso numero dei magistrati.

Questi primi lavori mirano a gettare le basi che devono condurre alla revisione di quei punti che hanno lasciato insoddisfatti.

Il primo solco è stato tracciato dal Guardasigilli, indirizzo seguito dalla Commissione

con la pregevole relazione dell'onorevole Varriale.

Faccio però qualche riserva, principalmente per i termini stabiliti per la riammissione della causa che sono stati portati a sei mesi, con la conseguenza che l'impulso processuale viene notevolmente rallentato e il corso della giustizia ostacolato e affievolito. Bisognava accorciarli questi termini...

PROLI. Ma in sede di Commissione, c'era anche lei, onorevole Romano. (*Interruzioni da parte di alcuni membri della Commissione*).

ROMANO ANTONIO. Io ho il diritto di parlare! Questa discussione sarà utile per la riforma del Codice, onorevole Persico.

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Romano, che secondo lo spirito del Regolamento noi abbiamo stabilito che in questa materia si sarebbero consentite semplici dichiarazioni di voto.

PERSICO. Inoltre è stata delegata la Commissione per l'esame del disegno di legge; non si doveva delegarla se si intendeva discutere in assemblea plenaria!

ROMANO ANTONIO. Ma ognuno deve avere la possibilità di portare il suo contributo ai disegni di legge; rendiamola possibile questa democrazia! (*Commenti e approvazioni*).

Onorevoli colleghi, il mio ordine del giorno è chiarissimo. Il punto fondamentale della riforma del Codice del 1942 è in quei nove articoli dove si parla della trattazione della causa, trattazione che si disse improntata ad oralità, la quale non deve essere certo intesa nel senso oratorio. Ora questo istituto della oralità ha i suoi pregi, ma ha anche i suoi inconvenienti manifestatisi nei sette anni di vita del Codice di rito; per questo noi abbiamo messo sul tavolo anatomico la questione. Questo non lede la suscettibilità di nessuno. Ci inchiniamo di fronte alle autentiche competenze giuridiche ma riserviamo a noi il diritto di parlare liberamente. (*Approvazioni*).

Dunque, nove articoli: pregio notevolissimo l'istituto del giudice istruttore che deve rimanere il cardine del processo, il *dominus* della controversia per seguire il processo e conoscerne lo sviluppo.

Ma il principio della oralità ha portato ad un inconveniente gravissimo, cioè alla perdita di tempo; chi ha vissuto la vita giudiziaria può aver notato, dopo la chiusura del processo civile, prendendo un fascicolo e interrogando quelle carte, di trovare molti fogli che non dicono nulla. Mattinate dunque perdute da giudici, da cancellieri e da avvocati! L'oralità perciò non ha risposto come si sperava. Quale dunque il rimedio? Ecco il mio ordine del giorno: alla prima udienza di trattazione della causa si impostano le domande e le eccezioni; successivamente le parti possono continuare lo svolgimento della attività processuale con scambio di comparse da depositarsi in Cancelleria; il giudice emette i provvedimenti opportuni e fissa l'udienza per raccogliere i mezzi istruttori, le dichiarazioni delle parti.

Con questo sistema si evita il pericolo della estemporaneità. In alcune regioni la professione di procuratore è perfettamente distinta da quella di avvocato, il quale svolgeva la sua attività difensiva nel raccoglimento del suo studio; oggi è costretto a recarsi sempre in udienza per evitare errori del procuratore, errori che potrebbero far deviare le sorti della causa. Non improvvisazioni ma ponderatezza nello studio dell'avvocato, raccoglimento nel gabinetto del giudice. Quindi, ripeto, il giudice emette quei provvedimenti che ritiene opportuni ai fini del processo; essi vengono comunicati alle parti, si fissano i mezzi istruttori, dimodochè vengono eliminate le udienze inutili con perdite di mattinate intere per compilare verbali che poi non dicono nulla. Il lavoro deve essere fruttuoso; noi vogliamo eliminare dal Codice di procedura civile il lavoro improduttivo. Questo è lo scopo, e solo così noi arriviamo all'accertamento sereno della verità con rapidità, con maggiore snellezza evitando lungaggini che tanto preoccupano quelli che chiedono giustizia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lepore; ne ha facoltà.

LEPORE. Onorevoli colleghi, la questione è strettamente tecnica, non impegna programmi di partito o di gruppo e quindi lascia liberi perfettamente i senatori. Tuttavia debbo dichiarare che parlerò a titolo strettamente personale assumendo la responsabilità del mio pensiero. Chi, come me, all'inizio di questa discussione, ha avuto l'onore di presentare al

Senato un ordine del giorno nel quale erano precisati i seguenti concetti:

« Il Senato: ritenuto che le leggi, pur movendo da principi teorici, sono fatte per regolare realmente praticamente e validamente la vita dei cittadini in perfetta relazione colle possibilità finanziarie dello Stato;

considerato che il Codice di procedura civile del 1940 – venuto in applicazione nel momento più inopportuno con l'ausilio di norme transitorie mal congegnate e quanto altre mai deprecate e allo scopo di tradurre in pratica il concetto preminente dell'Autorità dello Stato e della subordinazione assoluta dell'interesse privato all'interesse pubblico – ha dato e dà, sia pure in parte a causa delle deficienze di uomini, di mezzi e di locali, risultati negativi e discussi;

rilevato che è urgente necessità addivenire a delle modificazioni strutturali e d'istituti tali che abbisognano di un esame profondo, attento, scrupoloso, in completa aderenza agli interessi e sentimenti di tutta l'opinione pubblica;

tenuto conto che, d'altra parte, non è più possibile, allo stato delle cose e del danno – in attesa di attuare riforme sostanziali, che debbono essere discusse e non possono essere demandate alla sola Commissione Permanente – mantenere in vigore l'attuale Codice di procedura civile;

delibera di adottare, fino alla revisione generale del Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 coordinato col Codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, le norme del Codice di procedura civile del 1865 e quelle modificatrici contenute nella legge 31 marzo 1905 n. 107 che, indiscutibilmente, pur necessitando di qualche leggiera revisione, diedero buona prova e regolarono per tanti anni la vita procedurale civile del Popolo italiano »

Chi, per concetti così espressi, è, evidentemente, tra coloro che Calamandrei, nel suo alternante stato d'animo, ha definito « voler tornare alla tube e alle crinoline del Codice del 1865 non più dettato dalla realtà storica del momento » non può nè deve votare favorevolmente a questa ratifica – che non è più ratifica ma vera e nuova legge – perchè verrebbe a dare una adesione morale al Codice Grandi, da tutti deprecato, ed un consolidamento ad un congegno procedurale che mantiene in vita non poche limitazioni dell'umana libertà nella visione preminente di uno Stato totalitario.

Il rispetto dovuto – e siamo veramente buoni nel darlo – a coloro che furono gli artefici e i responsabili del Codice di procedura civile del 1940, ai maestri ed ai proceduristi universitari che, per il loro spiegabile stato d'animo sul quale si potrebbe dir molto, si ostinano a difendere il rito Grandi, balenando ancora immediatezza e concentrazione di giudizii; a quelli, specie se colleghi o Ministri, che, pur nell'intento di ridurre l'attuale riforma all'« urgente, all'indifferibile, all'essenziale » ne, mantengono in piedi la struttura ed il sistema; il rispetto, dico, non deve convertirsi in timore reverenziale e far venire meno la parola a quelli che sono i pratici della materia e che vivono la vita giudiziaria di ogni giorno e di ogni ora, a quelli che i professoroni vogliono far passare per « arretrati o semplicisti »; chè la questione, se interessa la scienza e la tecnica, non può essere tenuta nel campo delle speculazioni astratte, ma va guardata con riferimento alla realtà pratica ed alla necessità di coloro che vivono la vita giudiziaria e che sono sopratutto gli avvocati e le parti.

Parlerò perciò brevemente, ma con grande franchezza contro la ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1945 e le modificazioni apportate dalla Commissione con una delega che, più che incostituzionale, è e resta irregolare ed imperfetta.

Voterò contro non solo per i motivi e le ragioni da me sinteticamente ma chiaramente espresse e precisate nel mio ordine del giorno, non discusso e nè dichiarato decaduto, che ebbi l'onore di presentare al Senato, ma anche perchè sono convinto che il rimedio sia peggiore del male e che la ratifica con le modificazioni non servirà ad altro – e sento di essere facile profeta – che a mandare all'aria o ancor più alle calende greche quella totale riforma del sistema che tutti, ad eccezione di coloro che hanno una responsabilità diretta ed indiretta e che si fecero frettolosamente a magnificare

la « voluta conquista del pensiero giuridico italiano », dicono o hanno detto di deprecare.

Rimedio peggiore del male perchè, con le norme che si vuole siano approvate dal Senato, non si supera il sistema del Codice fascista di rito tanto esecrato, ma si turberà la vita giudiziaria procedurale italiana acuendone i contrasti ed aumentando il caos e lo sfacelo.

Meglio niente che questi ritocchi a spizzico, improvvisati, che non serviranno ad altro che a confondere le idee dei vecchi già tanto turbati ed a spaesare i giovani sia avvocati che magistrati.

Meglio una speranza di riforma totale, o un semplice barlume di speranza, che questo troncone di riforma, che viene fuori dopo tanto pensare e tanto chiosare di studi e di commissioni dall'ormai lontano 1945.

Perchè, onorevoli colleghi, la soluzione del problema non è tanto negli inconvenienti che si vogliono eliminare con questi ritocchi; è nella struttura, nel pensiero informatore, nel metodo e nei princìpi teorici che sono posti a base del Codice di procedura civile Grandi e che restano nonostante le modificazioni.

Restano in vita costruzioni strutturali e di istituti; resta in piedi il concetto preminente dell'autorità dello Stato e della subordinazione assoluta dell'interesse privato all'interesse pubblico che ha dato vita a quei gabinetti di Giudici istruttori sempre più poveri e polverosi, senza suppellettili, senza sedie, senza tavolini, spesso ambulanti; alle bugie (o meglio talvolta falsità) di sgrammaticatissimi verbali che resteranno esempio di bello scrivere di questa epoca. Costruzioni che non si rettificano con pochi ritocchi sulla forma della domanda, sulla designazione del Giudice istruttore, sulla nullità della citazione ed altro, ma con un rifacimento totale o con un rinvio puro e semplice al vecchio Codice di rito ed al procedimento sommario che è e resta la legge più adatta ai mezzi, allo spirito, alla natura del popolo italiano.

Non voglio nè posso qui, in una dichiarazione di voto che deve essere, soprattutto per il rispetto dovuto al Senato, contenuta nel lasso di tempo dettato dal regolamento, tediare i colleghi con lo sviluppare la sintesi del mio ordine del giorno e dire tutte le infinite ragioni che qualificarono la richiesta per una riforma totale del Codice di rito come il grido di dolore degli avvocati d'Italia o meglio dei lavoratori del Foro, di coloro che stentano la loro esistenza nelle aule, negli ambulacri delle Corti, dei Tribunali e delle Preture di Italia; dirò soltanto che non basta, per giudicare un Codice, esaminarne il congegno tecnico od entusiasmarsi dell'alone di un gran nome nel quale fissare come stelle irragiungibili: immediatezza di prove, oralità di processo, ruota di magistrati, discussione di avvocati; occorre valutarlo nella pratica e nella realtà.

Il Codice del 1865, o colleghi, ha lasciato un gradito ricordo; per oltre settanta anni ha dato buona prova perchè non può dirsi fosse da esecrare o da biasimare se, intorno ad esso, ed in tempi di assoluta libertà di spiriti, di pensiero e di parola, ebbe a trovare – a parte rilievi di studio – concorde o quasi il mondo giudiziario italiano.

Quello del 1940, alla prova del fuoco, immediatamente, ha creato scompiglio che si è trasformato in clamore, e turba oggi, come vedete da questa discussione, menti, cuori e coscienze di avvocati e di giudici.

Il che sta a provare – ed è vano dire cosa diversa – che esso non risponde e che va rifatto nel suo insieme. Chè, se non è possibile rifarlo perchè il problema attuale della giustizia civile è grave ed investe uomini, locali, istituti e mezzi, si deve ritornare, in attesa di tempi migliori, all'antico e si deve avere il coraggio morale di tornare all'antico.

È vano dire che i difetti del Codice di rito derivano in gran parte dall'essere entrato in vigore in tempo di sciagura, perchè, come ho detto, si sostanziano soprattutto nel pensiero informatore, il quale, nella sua visione statolatra, opprime l'iniziativa di parte sostituendo la sovrapposizione del giudice in tutti gli stadi del processo.

Ed è ancor più inutile dire che gli inconvenienti lamentati nell'Amministrazione della giustizia civile, assai più che ai difetti della legge, si debbono alle « deficienze qualitative e quantitative dei mezzi personali e reali messi a disposizione del processo « perchè, quando non si può mutare la realtà, è la legge, inadatta ed inadeguata, che va soppressa.

A parte ogni altra critica e ben più profonda, a parte ogni più caustica discussione sull'istituto, quando non si hanno i mezzi per dare a tutti i processi un giudice istruttore, è bene dare respiro al procedimento ed alla vita degli avvocati dei quali si è voluto menomare l'opera e l'altissima funzione forse anche in odio al loro grande spirito di libertà.

Torniamo – poichè, allo stato, non si può fare diversamente – al procedimento sommario come hanno auspicato molte curie ed avvocati italiani chè quello fu vera conquista; accantoniamo i tecnici nel loro studio per un adattamento alla realtà e riportiamoci alla saggezza della pratica e del tempo.

Solo così risolveremo sul momento il problema senza adattamenti improvvisi od improvvisati che turbano e turberanno, come ho detto, gli studi professionali e gli interessi delle parti.

Ma il mio voto contrario alla ratifica e alle conseguenti modificazioni trova la sua ragione di essere anche in un motivo di ordine contingente.

Come è noto contro il decreto legge 5 maggio 1945 furono avanzate eccezioni di incostituzionalità, che sono state poi superate con la presentazione al Parlamento del decreto.

Ma è questo disegno di legge, onorevoli colleghi e signor Presidente, che dovrebbe ratificare il decreto, che – nonostante il diverso avviso dell'onorevole Persico sul parere, sia pur rispettabilissimo, di S. E. Enrico De Nicola – resta ed è irregolare.

Anche se approvato, esso resta ed è inficiato in partenza perchè, allo stato del Regolamento del Senato, la delega che pochissimi senatori presenti, sulla presunta legalità del numero, diedero ai membri della Commissione, all'ultimissima ora del 19 dicembre 1948, perchè avesse provveduto in sede deliberante in deroga alla precisa norma dell'articolo 26 del nostro Regolamento non ancora modificata, è per davvero irregolare.

Resta, nella specie, insanabile – così come benissimo precisò l'onorevole Giacinto Bosco – che l'articolo 26 del Regolamento è stato violato e la prova incontrovertibile ed insormontabile è data dalle proposte di modificazione presentate dalla nostra Giunta.

PRESIDENTE. L'articolo 26 è stato applicato dopo una regolare votazione.

LEPORE. Si dica quello che si vuole, si interpreti quella seduta del 19 dicembre come l'assenso di un'aula affollatissima di senatori, il fatto della violazione resta e resta che non vi è stata la discussione sui princìpi generali e che non sono stati esauriti gli ordini del giorno presentati pur non essendo intervenuta una dichiarazione di decadenza.

Viatico non bello per questa legge che la minora nel tempo e la inficia fin dalla sua creazione.

So bene che i Codici non possono essere fatti che da Commissioni, ma so anche bene che i criteri informatori debbono essere da tutti vagliati.

Questa è la realtà signor Presidente, e l'ho voluta dire con grande franchezza senza timore reverenziale; perchè rispetto tutti i colleghi ma soprattutto rispetto quello che ho nel fondo dell'anima.

Onde non posso in coscienza votare favorevolmente e non intendo assumere responsabilità di sorta anche se si dice che, con questa legge, si va incontro ai desideri di coloro che sono contrari al Codice di rito.

Preferisco essere, forse, un isolato e restare ribelle a voce alta, come a voce alta fui ribelle in tempi in cui non era facile parlare di questo Codice perchè sento di non poter esser messo tra i « bassi brontolanti in sordina » cui irride il più strenuo e conseguente difensore del vecchio Codice prof. Redenti.

Preferisco restare tra coloro che, a dire degli scienziati proceduristi, bocciati però all'esame pratico della realtà, passano per i « mortificatori della scienza procedurale italiana », tra i « così detti puri pratici » che sono però i lavoratori silenziosi e doloranti del Foro per l'affermazione della giustizia nel popolo; di quella giustizia che, in ultima analisi, resta ed è un supremo atto di amore cui aspira l'uomo per il bene dell'umanità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Oggiano.

OGGIANO. Onorevoli senatori, vi dirò le ragioni per le quali io voterò contro. Allo stato in cui siamo, inutile è la protesta che si vuol fare per il procedimento che si è seguìto nella discussione del progetto del Guardasigilli, procedimento completamente erroneo, ed è inutile tornare sul fatto che il Senato aveva

riconosciuto la necessità di fare un'ampia discussione, non solo, ma ne aveva anche dichiarato l'urgenza, tanto che – salvo mio errore – proprio l'11 dicembre il Senato quasi quasi imponeva al senatore Zoli, e certamente lo ha indotto, ad iniziare la discussione, con l'intesa che questa si sarebbe ripresa successivamente, cioè dopo la domenica ed il lunedì del consueto riposo. Ad un certo momento – gli onorevoli senatori debbono ricordarlo – si è assistito ad un tentativo di passare sotto silenzio la discussione; si è tentato una volta di invertire l'ordine dei lavori; una seconda volta si è tornati in questo tentativo; si è fatto poi un terzo tentativo, ed infine coloro che erano impegnati, per il soddisfacimento del proprio dovere, ad interloquire sono rimasti soddisfatti dell'assicurazione che la discussione si sarebbe fatta nel mese di gennaio. Ma in gennaio, quando si è tornati alla ripresa delle sedute, si è appreso, leggendo gli atti ufficiali del Senato, che proprio il 19 dicembre il progetto era stato passato alla Commissione in sede deliberante. In quella occasione il senatore Bisori ha creduto di salvare la situazione col proporre e con l'ottenere che la proposta venisse accettata, che il lavoro della Commissione di giustizia tornasse al Senato per l'approvazione (approvazione sicura, non vi era e non vi è da dubitarne), con sole dichiarazioni di voto. Sicchè, dicevo, per chi dissente, come me, non rimane altro, per tranquillizzare la propria coscienza e soddisfare al proprio dovere, se non la dichiarazione di voto. Questa appunto io faccio, mantenendo, per quanto sia senza pratica utilità, la protesta. Sarà quindi protesta per la forma. Perchè dissento ?

Nonostante (tolta anzi, per meglio dire) la questione della citazione ad udienza fissa, come era prevista nel progetto del Guardasigilli (si tratta di una disposizione troppo complessa e gravida di inconvenienti per le ragioni che la Commissione ha egregiamente enumerato nella relazione) nel complesso – e tolta, ripeto, questa disposizione – il testo del Guardasigilli a me sembrava – e sembra tuttora – più rispondente ai bisogni ed alle lamentele fatti presenti tanto dalla classe forense che dai magistrati e soprattutto da quegli avvocati e da quei magistrati di ordine minore, che più hanno diritto e titolo ad interloquire nella materia perchè sono quelli che attuano la legge, e, trattandosi di un Codice di questo genere, sono quelli che a tutte le ore ne sopportano e scontano le conseguenze gravissime ed i danni.

Dicevo che il testo del Guardasigilli aveva un più esteso riconoscimento delle richieste e della fondatezza delle richieste della classe forense. La Commissione senatoriale, invece, ha creduto di essere più severa e vicina allo spirito ed alle forme del Codice di procedura incriminato, più di quel che non sia stata la Commissione ministeriale, la quale, in attesa della riforma completa del Codice di procedura, ha presentato un qualcosa che, in un certo senso, era accettabile. La Commissione senatoriale elenca essa stessa le ragioni per le quali ha ristretto le concessioni apportate dal testo del Guardasigilli. In primo luogo a proposito delle difese ed eccezioni nuove, della produzione di nuovi documenti, ecc., in quanto stabilisce che le parti hanno l'obbligo di precisare ed esaurire tutte le loro possibili difese in relazione allo stato attuale del processo; sicchè, se la causa sia stata rinviata dal Collegio all'istruttore, in questa rinnovata fase istruttoria potranno essere svolte solo quelle nuove difese che siano rese necessarie dalla pronuncia o dai risultati dell'ulteriore istruzione.

Secondo: a proposito della contumacia del convenuto, sulla necessità della sua remissione in termine, condizionata, per l'ammissione della sua attività defensionale, e quindi sulle preclusioni relative.

Terzo: a proposito della rinnovazione della citazione del convenuto, in quanto ha ritenuto troppo blanda la sanzione, stabilita dall'articolo 24 del testo del Guardasigilli, della semplice cancellazione della causa dal ruolo, per il caso che l'ordine di ricitazione non venga eseguito. La Commissione propone, senza esitare, la più severa sanzione della estinzione immediata del processo. Non vi è possibilità di ragionevoli e giustificati impedimenti; in questo caso il processo si deve estinguere. E non vi è, si intende, nessuna possibilità di riassunzione con conseguenze, che, come tutti possono rilevare, possono essere di portata gravissima.

Quarto: a proposito delle impugnazioni differite anche per sentenze o capi di sentenza, che definiscono questioni pregiudiziali di merito, e quindi in ordine alla limitazione delle sentenze veramente di immediata impugnazione.

Quinto: a proposito del termine per l'entrata in vigore delle modificazioni.

Con l'articolo 38 il decreto del Guardasigilli stabilisce l'entrata in vigore con il 1° gennaio 1949, termine portato, a seguito dell'approvazione del progetto Spallino con la modificazione suggerita dalla Commissione senatoriale, al 1° aprile 1949. Ma la stessa Commissione ora propone con l'articolo 47 che l'applicazione abbia inizio 30 giorni dopo la pubblicazione delle norme transitorie e di attuazione, cioè insieme con queste. E per la elaborazione e la pubblicazione di queste si concede al Governo un termine di sei mesi. Sicchè, mentre il Paese considerava che almeno queste essenziali modificazioni sarebbero entrate in vigore subito, possibilmente con il 1° gennaio 1949, ma per lo meno con il 1° aprile 1949, noi andremo ad una realizzazione che praticamente si avrà soltanto nell'anno giudiziario 1950. Perciò è inutile che nelle relazioni, nelle discussioni, negli articoli e scritti di giornali e di riviste, nei progetti, si ripeta sempre la necessità di provvedimenti urgenti in modificazione del Codice di procedura civile, quando si assiste ad un rimaneggiamento di questo genere, la cui applicazione viene rimandata di mese in mese e può arrivare fino al mese di ottobre o di novembre del 1949, cioè praticamente, come già rilevato, al nuovo anno giudiziario 1950.

Orbene, mentre consento nella soluzione, che appare soddisfacente almeno per il momento, nella soluzione, dico, adottata dalla Commissione per quanto riguarda la forma e l'istituto della citazione ad udienza fissa (per il momento forse non c'era altro di meglio da escogitare), trovo in particolare non approvabili le disposizioni che seguono:

1) Articolo 21 del progetto della Commissione, in relazione dell'articolo 17 del testo del Guardasigilli: l'aggiunta fatta dalla Commissione all'articolo 280 del Codice di procedura civile;

2) Articolo 22 del progetto della Commissione, in relazione all'articolo 18 del testo del Guardasigilli; l'aggiunta fatta dalla Commissione all'articolo 282 del Codice di procedura civile, particolarmente per quanto riguarda l'impugnazione delle sentenze o dei capi di sentenza che decidono questioni preliminari di merito.

3) Articolo 24 del progetto della Commissione, in relazione all'articolo 21 del testo del Guardasigilli: l'aggiunta fatta dalla Commissione all'articolo 291 del Codice di procedura civile, che, se l'ordine di rinnovazione della citazione non è eseguito, non solo la causa viene cancellata dal ruolo, ma il processo viene dichiarato estinto;

4) Articolo 25 del progetto della Commissione, in relazione all'articolo 234 del Codice di procedura civile sulla rimessione in termine del contumace; praticamente le disposizioni, che pareva dovessero essere modificate, restano quelle che sono;

5) Articolo 31 del progetto della Commissione, in relazione all'articolo 24 del testo del Guardasigilli, sul tempo o sulle forme della impugnazione di alcune sentenze o capi di sentenza, particolarmente di quelle o di quelli che decidono questioni preliminari di merito;

6) Articolo 42 del progetto della Commissione, in relazione all'articolo 33 del testo del Guardasigilli: la soppressione dell'ultima parte dell'articolo 494 del Codice di procedura civile circa la riserva di ripetere la somma all'atto del pagamento che faccia il debitore per evitare il pignoramento.

7) Articolo 45 del progetto della Commissione, in relazione all'articolo 35 del testo del Guardasigilli: la disposizione, in modifica ed aggiunta all'articolo 672 del Codice di procedura civile, che il sequestro giudiziario su cose mobili, meno che per le aziende o altre universalità di beni, è disposta con decreto, cioè *inaudita altera parte;* e la disposizione, in modifica dell'articolo 677 del Codice di procedura civile, che il sequestro giudiziario viene eseguito, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio, nonchè la comunicazione di cui all'articolo 608 del Codice di procedura civile;

8) Articolo 37 del testo del Guardasigilli, circa l'abrogazione delle norme incompatibili, escluso dal progetto della Commissione;

9) Articolo 47 del progetto della Commissione, in relazione all'articolo 38 del testo del Guardasigilli: il differimento, oltre il primo aprile 1949, dell'entrata in vigore dello stesso testo modificato, condizionata alla simultanea entrata in vigore delle norme di attuazione transitorie.

Per queste ragioni voterò contro il progetto.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha trasmesso un disegno di legge sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

Questo disegno di legge sarà inviato alla Commissione competente.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Schiavone che ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato approva le modificazioni al Codice di procedura civile nel testo elaborato dalla 2ª Commissione, e invita il Governo, nella redazione delle disposizioni transitorie, a seguire prevalentemente il criterio dell'applicazione immediata della nuova legge ».

SCHIAVONE. Ritengo che le modificazioni proposte rispondano alle esigenze più urgenti di riforma del Codice di procedura civile e che perciò siano da approvare.

Questa stessa urgenza attira l'attenzione sull'ultimo articolo del decreto, che affida al Governo la compilazione delle norme transitorie e di attuazione. L'attira nel senso che il Governo dovrà preoccuparsi delle possibili applicazioni immediate delle norme anche ai procedimenti pendenti. Il problema che prospetto è di diritto transitorio. Senza dubbio questo innesto tra le nuove disposizioni e le vecchie è difficile. L'esperienza del passato in occasione del passaggio dal codice del 1865 a quello vigente del 1942, dimostra che bisognerà procedere con cautela nell'applicazione delle nuove norme ai procedimenti pendenti. Ma penso che queste difficoltà non debbano arrestare il Governo, il quale deve preoccuparsi delle esigenze della nuova coscienza giuridica. La riforma è una riforma liberale. Vi sono mezzi di impugnativa prima non consentiti che sono oggi consentiti; così pure sono ammesse in appello nuove prove prima vietate. *Quid juris* per i procedimenti pendenti.

Faccio l'esempio del difetto di motivazione, come motivo di ricorso in Cassazione. Se un tale motivo fosse stato proposto sotto la legge precedente benchè non ammesso e il ricorso venisse in esame sotto la legge nuova che lo ammette, dovrebbe senz'altro applicarsi la legge nuova.

Così, in tema di prove, poichè la norma nuova ammette in appello prove nuove prima non consentite, dovrebbero consentirsi queste prove anche in un giudizio che ha avuto origine mentre era in vigore la vecchia legge e che arrivi o si trovi in appello dopo l'entrata in vigore della legge nuova. Questo è il concetto che prospetto e con il quale credo il Senato possa convenire per raccomandarlo al Governo affinchè prevalga, nelle disposizioni transitorie da emanare, il criterio dell'applicazione immediata della legge nuova. (*Approvazioni*).

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Osserverò rigorosamente i limiti della dichiarazione di voto. Voterò a favore del progetto presentato dalla Commissione per una ragione, direi, di coerenza con quelle che sono state le mie dichiarazioi precendenti. E, vorrei dire, voterò quasi per una ragione di coerenza del Senato. Mi dispiace che il collega Lepore si sia allontanato dall'aula in questo momento. Il collega Lepore è un appassionato amico delle cose antiche e ricorda con rimpianto il benemerito Codice del 1865. Beato lui! Perchè noi abbiamo trovato in esso molti inconvenienti gravi, anche colle modifiche apportatevi nel 1901. Ad ogni modo, questa questione, a mio avviso, è già superata nella discussione che si è fatta, perchè quando il Senato ha deliberato di mandare il progetto alla Commissione affinchè la Commissione introducesse in esso emendamenti sui quali si sarebbe pronunziata poi l'Assemblea in sede

di approvazione globale, evidentemente esso è partito dal concetto dell'utilità delle correzioni da apportare al Codice del 1940; esso ha cioè ritenuto che il Codice del 1940 andasse emendato, ha ritenuto che fosse meritevole di qualche emendamento anche il decreto 5 maggio 1945, emanato prima della convocazione delle Camere. Ma con questo io non voglio porre una pregiudiziale: voglio mettere solo la questione nei termini di merito e vorrei chiedere, particolarmente a quelli che si dicono avversari del Codice del 1940, se si rendono conto di quello che sarebbe l'effetto della non approvazione di queste modificazioni. Oggi chi vota contro la ratifica di questo decreto legge vota esclusivamente questo: vota senza nessun emendamento il Codice del 1940. Poniamoci di fronte alla questione. Noi, respingendo questo disegno di legge, manteniamo la preclusione di nuove prove in appello, non introduciamo l'istituto dell'udienza fissa che, se anche personalmente non mi soddisfa, so graditissima al 99 per cento degli avvocati d'Italia (e dicendo questo non mi permetto certo di fare quello che ha fatto il collega Lepore che si è assunta la rappresentanza degli avvocati d'Italia, oltrechè degli amici della libertà, cosa che, mi permetta, non gli consento), e così via. Ebbene, chi vota contro questo disegno di legge impedisce quelle riforme che la classe degli avvocati ha richiesto insistentemente. In un solo caso potremmo andare in quest'ordine di idee e cioè quando gli emendamenti fossero sbagliati. Allora sarebbe meglio mantenere il Codice quale è attualmente, piuttosto che inserire emendamenti nel testo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Cosattini, anche prima di averlo letto, avevo ricevuto comunicazioni davvero interessantissime dal senatore Cosattini stesso. Ebbene io tra le osservazioni dell'onorevole Cosattini ne ho trovata effettivamente una che mi dà l'impressione di un errore materiale in cui possa essere incorsa la Commissione, a proposito dell'articolo 279, nel quale si parla di una sentenza la quale definisce il giudizio, anche solo per taluni capi della domanda, con una contraddizione in termini; ma io penso che possa essere un errore di redazione. Ma non mi sembra che gli altri inconvenienti indicati dall'onorevole Cosattini siano di tale portata da far respingere il progetto. È indubitato che possiamo riconoscere di non avere raggiunto la perfezione; in taluni punti la dizione non è perfetta come nell'insistenza a parlare di capi di sentenza, perchè non si vogliono riportare quelle parole che erano rappresentate dalla sentenza parziale, di cui la Commissione si è guardata bene dal ricordare l'esistenza, e che avrebbero reso indubbiamente meglio il concetto. Indubbiamente delle mende formali vi possono essere ma il progetto è tale da rappresentare un miglioramento sul Codice attuale, miglioramento desiderato dalla classe e per questo, onorevole Cosattini, io penso che non possiamo accogliere la proposta di sospensiva. Comprendo perfettamente le considerazioni di riguardo all'altra Camera, anche se talvolta ne abbiamo eccessive, ma ad ogni modo l'altra Camera sarà giudice se possa o non possa entro il 31 marzo, approvare il nostro disegno di legge. In ogni modo la Commissione ha già lasciato la porta aperta al riguardo e l'altra Camera potrà sempre prendere l'iniziativa, come fece da noi il senatore Spallino, di un progettino per la proroga e noi consentiremo senza discutere a quella proroga. Ma non mi sembra che oggi possiamo rimandare la discussione che già è andata per le lunghe poichè questo progetto, ripeto, rappresenta una urgente richiesta di molti – non di tutti perchè c'è il collega Lepore che rappresenta quelli che sono contrari – fra i colleghi d'Italia che hanno numerosi rappresentanti in questa Assemblea.

RICCIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Io voterò contro il disegno di legge e spiego questo mio voto contrario, perchè ritengo che illegalmente noi stessi come Senato abbiamo dato una delega alla Commissione permanente.

Il processo inverso è permesso dal nostro regolamento e cioè che una legge possa, quando è innanzi ad una Commissione in sede deliberante, venire fermata ad un certo punto per essere discussa dal Senato in assemblea plenaria; ma non viceversa, e cioè che quando una legge è già dinanzi al Senato in sede deliberante, evidentemente dopo che la Commis-

sione ne abbia già riferito, possa ritornare alla Commissione in sede deliberante. E questo mio criterio, questa mia interpretazione – dite come volete – è confermata dal fatto che tra le proposte di modifiche al regolamento che ancora non sono venute all'esame del Senato, ma che sono state già approvate dalla Giunta del regolamento, ce n'è proprio una specifica in questo senso da inserirsi nell'articolo 71 e per cui il Senato, esaurita la discussione generale, può inviare alla competente Commissione permanente l'approvazione degli articoli, riservando all'Assemblea l'approvazione finale. Allo stato attuale però il regolamento non consente questa procedura. Sono preoccupato che questa procedura, una volta seguìta illegalmente, possa inficiare di incostituzionalità la legge. Nel merito avrei da fare osservazioni favorevoli e contrarie, ma questo è impedito dalla precedente deliberazione del Senato, che, come bene diceva il senatore Persico, non può volere e disvolere nello stesso tempo, e, bene o male, ha già approvato quella deliberazione di rinvio alla Commissione, per cui oggi si trova nella necessità di non potere fare altro che approvare o respingere. A me dunque non resta altro che respingere, non potendo approvare che si voti una legge, che può essere inficiata, secondo me, di incostituzionalità per patente violazione del nostro Regolamento, che è la legge che noi ci siamo data e che non possiamo violare finchè noi stessi non l'abbiamo cambiata.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Sono costretto a chiedere nuovamente la parola, non perchè abbia desiderio di fare sentire la mia voce al Senato, ma perchè, per la seconda volta, sento accusare di illegalità la delibera che il Senato adottò – unanime, se ben ricordo – il 19 dicembre.

Il senatore Riccio ha detto le ragioni per cui, secondo lui, quella delibera non sarebbe regolare rispetto al nostro Regolamento. Ha detto, se ho ben capito, che, quando un disegno di legge è stato prima inviato alla Commissione in sede referente e poi dalla Commissione passa al Senato, non si può cambiar rotta (diciamo così) e deferirlo in sede deliberante alla Commissione. Questo, secondo me, è assolutamente inesatto.

Il « deferire » dell'articolo 26 è cosa ben diversa dal semplice « inviare » dell'articolo 27. Il « deferire » alla Commissione per l'approvazione è una deviazione dalla procedura normale.

Normalmente il Senato, quando esamina, elabora un disegno di legge, esercita una competenza che organicamente esso ha dalla Costituzione, senza bisogno di alcun atto giuridico che lo investa di quella competenza. In questo caso normale, quindi, l'«inviare» dell'articolo 27 alla Commissione, perchè esamini il disegno, è un semplice fatto del Presidente, come sarebbe un fatto e non un atto giuridico l'impostare una lettera o l'affrancarla.

Viceversa per fuoriuscire dalla procedura normale, per sostituire alla competenza normale del Senato una speciale competenza a deliberare della Commissione, ci vuole un vero atto giuridico del Presidente, atto che è proprio un « deferire » e che l'articolo 26 chiama appunto « deferire ».

La diversità dei due termini « deferire » e « inviare » usati rispettivamente negli articoli 26 e 27 non è dunque senza ragione.

RICCIO. È un atto che si esaurisce in se stesso una volta esercitato.

BISORI. Si esaurisce in sé stesso l'atto che il Presidente compie quando esercita il « deferire » dell'articolo 26; ma, finchè il Presidente non abbia esercitato l'atto del « deferire », può sempre esercitarlo. Perchè il punto fondamentale è questo: l'articolo 26 non stabilisce dei termini per l'esercizio del « deferire » da parte del Presidente. L'articolo 26 – fatta eccezione, *ratione materiae*, per certi disegni di legge – dice che il Presidente può « deferire » in sede deliberante alle Commissioni, singoli disegni di legge; ma non dice che possa « deferirli » solo entro certi termini. Ne viene che può « deferirli » in qualunque tempo. Infatti i regolamenti parlamentari, ed anche il nostro, possono e debbono venir via via integrati dalla prassi: a noi è lecito fare non solamente quello che il regolamento dice, ma, nello spirito del regolamento, anche tutto quello che il regolamento non vieta. Concludo quindi che sarebbe arbitrario e giuridicamente scorretto il ritenere che solo da principio il

Presidente possa « deferire ». quando nessun termine il regolamento gli pone.

Insomma, allorchè un disegno di legge perviene al Senato, il Presidente, con un semplice fatto, lo manda alla Commissione per l'esame: il poterlo deferire alla Commissione anche per l'approvazione è un atto, in cui il nostro Regolamento lascia libero nel tempo il Presidente.

Il 19 dicembre io capitai (confesso), casualmente in aula e sentii che si discuteva questo disegno di legge sul Codice di procedura. Un collega che tutti noi onoriamo altamente, e particolarmente per il suo scrupoloso rispetto della legalità, il senatore De Nicola, aveva suggerito che la Commissione chiedesse al Senato di delegarla ad approvare il disegno di legge, perchè non si è mai sentito che leggi relative a Codici siano state discusse in assemblee. In linea procedurale alcuni colleghi obiettavano che il Regolamento non consente al Senato di dare alla Commissione un mandato a deliberare. Io rilevai che il Regolamento attribuisce non al Senato, ma al Presidente il potere di deferire alla Commissione i disegni di legge in sede deliberante e non mette limiti di tempo a questo deferimento. Suggerii quindi che il Senato, mentre stava discutendo, viste le difficoltà che la discussione presentava, invitasse la Presidenza a deferire in sede deliberante alla Commissione il disegno di legge, così che esso venisse studiato e riformato dalla Commissione.

Vengo ora alla seconda parte della mia proposta.

L'articolo 26 del regolamento dice che, quando una Commissione ha un disegno di legge in sede deliberante, il Senato può sempre, per richiesta di un decimo dei suoi componenti, richiamare a sè quel disegno di legge per la discussione, oppure richiamarlo a sè per la sola votazione finale con semplici dichiarazioni di voto.

In considerazione di questa norma io proposi che, subordinatamente a che il Presidente deferisse il disegno alla Commissione in sede deliberante, il Senato – che, quale assemblea, comprendeva il decimo dei propri componenti come il più comprende il meno – fin da quel momento richiamasse a sè il disegno di legge per l'approvazione finale con semplici dichiarazioni di voto.

Ed anche questa parte della mia proposta mi parve, e mi pare, correttissima.

Per queste ragioni io, che ebbi la paternità della delibera il 19 dicembre, do oggi con tranquilla coscienza il mio voto favorevole al disegno di legge, certo che nessuna irregolarità può imputarsi alla procedura con cui esso è stato esaminato secondo quella delibera.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Se non fosse posta in votazione la mia proposta di sospensiva, o se non fosse accolta, voterò per l'approvazione di questo disegno di legge con le riserve che ho fatto.

Mi permetto di dire che il procedimento dinanzi alla Commissione non può ritenersi esatto, perchè non vi fu interrogato il Ministro, il cui decreto fu modificato senza che esso abbia avuta la possibilità di sostenerne il testo, che, come dimostrai, per parecchi aspetti è da considerarsi migliore.

Riparo ad una dimenticanza commessa prima non ricordando le intese cordiali che ho avuto col relatore, il quale veramente ha dato grande spirito di attività e alta prova di dominio del rito nella elaborazione della sua dotta relazione.

PRESIDENTE. Per riassumere noi abbiamo tre senatori che si sono dichiarati contrari, il senatore Oggiano, il senatore Riccio ed il senatore Lepore; il senatore Cosattini invece ha presentato una proposta di sospensiva.

COSATTINI. Aggiungo: e per interrogare il Ministro.

PRESIDENTE. Prego il senatore Azara di esprimere il parere della Commissione.

AZARA. Onorevole Presidente, non abuserò della sua pazienza; sarò molto breve perchè non seguirò i miei colleghi, soprattutto i primi, che hanno parlato entrando nel merito della discussione. Siccome, però, alcuni di essi hanno parlato del metodo tenuto dalla Commissione e dalla Sottocommissione come se nell'una e nell'altra si sia impedito ai senatori di manifestare, in tutta la loro estensione e pienezza, le osservazioni che essi avevano intenzione di fare, sono obbligato, sia pure

brevissimamente, a dire come si sono svolte le cose.

La Commissione si è trovata dinanzi a una deliberazione presa dal Senato il 19 dicembre 1948. Leggo semplicemente la deliberazione che è stata messa in votazione.

Dice il resoconto stenografico: « Presidente. Metto in votazione la proposta del senatore Bisori con la quale si deferisce alla seconda Commissione permanente il disegno di legge, riservando al Senato l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (*È approvato*) ».

Di fronte a questa deliberazione la Commissione aveva un compito assolutamente preciso: di esaminare il testo del decreto legislativo presentato al Senato, vedere se vi fosse qualche emendamento da apportare, vedere se si dovessero coordinare o no alcuni dei testi, e riportare al Senato, opportunamente emendati, gli stessi articoli toccati dal decreto legislativo.

Il compito era esattamente delimitato e delicato; non potevamo andare e non siamo andati al di là.

Il Presidente della nostra Commissione ritenne opportuno che questo lavoro di ordinamento e coordinamento fosse fatto da un ristrettissimo Comitato di cui fu dato a me l'onore della Presidenza.

Abbiamo lavorato come si può lavorare in questo tema difficile, e particolarmente scabroso per tutto quello che riguarda in modo speciale il coordinamento. Ma non ci siamo accontentati del nostro lavoro. Quando ho saputo che qualche collega era dissenziente, mi sono dato premura di invitarlo nella Commissione e tra questi insigni colleghi, che hanno partecipato ai nostri lavori, c'è proprio l'onorevole Cosattini, che ha portato molti emendamenti nel nostro Comitato e che ha discusso lunghissimamente con noi. Alcuni dei suoi emendamenti sono stati approvati e sono inclusi negli articoli che abbiamo presentato al Senato. Alcuni altri la maggioranza del Comitato non ha creduto di doverli approvare e quindi non li ha inclusi nel testo degli articoli emendati.

Questa è cosa che avviene tutti i giorni, in tutte le Commissioni, in tutte le adunanze, compreso il Senato. C'è qualcuno che è favorevole, qualche altro che dissente da determinate proposte, ma in regime democratico la minoranza si deve inchinare alla maggioranza. In Commissione sono stati, infatti, portati quegli articoli che erano stati approvati dalla maggioranza del Comitato, il quale esauriva così il suo compito faticosamente raggiunto. Si capisce che non si aveva la pretesa di aver fatto cosa perfetta. Vorrei sapere quale è il lavoro di questo mondo che si possa chiamare perfetto e sopratutto vorrei sapere dai colleghi, che hanno un pochino di pratica di lavori legislativi, quale è il disegno di legge che si può chiamare assolutamente perfetto. Noi ci siamo specialmente preoccupati, in un secondo tempo, quando cioè il nostro lavoro era già in prima bozza, di accontentare i desideri che ci venivano manifestati di giorno in giorno da varie parti. Tenga presente il Senato che noi avevamo il dovere imprescindibile, per rispondere con piena coscienza al Senato del nostro lavoro, di tener conto delle osservazioni che ci provenivano dagli ordini forensi o dai singoli avvocati, che rappresentano nella nostra vita giudiziaria una grande forza, o dai professori universitari delle facoltà giuridiche che esprimono la voce della scienza, tutto nei limiti del possibile, cioè entro i confini del progetto di legge, di ratifica del decreto legislativo. Al di là, ho già detto, non potevamo andare. Ora lo stesso onorevole Cosattini, – al quale, nell'impeto oratorio, è sfuggita qualche parola un po' aspra, che certamente ha ecceduto il suo pensiero – (io non intendo fare polemiche e non ho interrotto come non è mio costume interrompere nessuno dei colleghi quando parla) il senatore Cosattini debbo dire che non ha espresso il pensiero suo in modo corrispondente ai fatti, perchè egli è venuto nella Commissione ed ha lungamente discusso con noi e me ne può dare atto. Naturalmente, quando si è deliberato, noi abbiamo...

COSATTINI. Col senatore Azara ho lungamente discusso, ma singolarmente con lui.

AZARA. Lei ha lungamente discusso con me ed è stato anche invitato a venire nella Commissione e vi è venuto. L'onorevole Cosattini ha fatto nella Commissione qualche proposta che non è stata accettata dalla maggioranza, mentre qualche altra è stata accettata, come ho già accennato. Ho, tuttavia, il dovere di dichiarare il nostro apprezzamento per lo

sforzo notevole da lui fatto di rendere accettabili molti articoli. La massa invece degli articoli che l'onorevole Cosattini portava, eccedeva quella del decreto legislativo e accettandola avremmo violato la deliberazione del Senato.

Credo quindi che alla Commissione non possa essere assolutamente imputato – dirò così – un difetto di procedura che non c'è stato e neppure un difetto di riguardo verso il Senato o verso singoli senatori, perchè, come dicevo, noi abbiamo sentito tutti.

Non mi meraviglio di quello che ha detto il collega Lepore, perchè egli è fra quelli che sono completamente, dirò così, in materia di Codice, all'altra sponda; egli vorrebbe fare «tabula rasa» del Codice vigente e tornare al Codice antico: questa è una rispettabilissima opinione, che rispetto ma non accetto e che ora non discuto. Mi sono meravigliato un po' di più per quello che ha detto il collega Cosattini, molto di più per quello che è venuto a dirci il senatore Romano, il quale ha avuto, forse, le parole più forti di tutte quelle che sono state qui pronunciate, come se noi fossimo venuti meno a quel criterio di democrazia che deve ispirare tutti i nostri atti. Ora il senatore Romano che è membro della Commissione, è intervenuto ai lavori di questa, ha fatto le osservazioni che doveva fare, ha votato regolarmente e favorevolmente per la presentazione del progetto in assemblea. Se ha mutato d'opinione poteva benissimo dirlo nella sua dichiarazione di voto, ma non avrebbe dovuto esprimersi come si è espresso, soltanto perchè nel frattempo è divenuto depositario di desideri della curia di Catania. A questo proposito debbo dire al Senato che noi abbiamo ricevuto parecchi altri di questi voti, di queste espressioni di desiderio da Roma, da Udine, da Firenze e da Bologna, e da altre città, ma non li abbiamo potuti prendere in esame perchè eccedevano i limiti che a noi erano stati assegnati.

Nessuno quindi si può dolere che non siano state osservate le forme. Quanto al merito anche noi ci siamo dovuti attenere alla deliberazione del Senato, che è sovrano. Se è vero infatti quel che ha detto il senatore Riccio, che c'è in corso un regolamento, è anche vero che noi non siamo obbligati, nel momento in cui decidiamo, ad attenerci ad un regolamento che ancora non c'è. Lo stesso Presidente del Senato non ha creduto valersi di facoltà che il regolamento gli dà e ha preferito rimettersi al Senato, il quale, con la sua potestà sovrana, ha creduto di fare così e noi ci siamo inchinati alla volontà del Senato.

Per quel che riguarda il merito delle osservazioni, non ne discuto e lascio che il Presidente della Commissione, il relatore e altri membri della Commissione rispondano alle osservazioni che sono state mosse.

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. In linea di massima, per le ragioni pratiche accennate dal collega Zoli, non avrei nulla in contrario ad esprimere parere favorevole a questo disegno di legge. Senonchè, approvando l'articolo 47 così come redatto, si incorrerebbe in una grave violazione costituzionale perchè con tale articolo si autorizzerebbe il Governo ad emanare non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le disposizioni complementari, transitorie e di attuazione. Ora nella parola «complementari» è insita una vera e propria delega legislativa che nella specie è anticostituzionale. Per questo motivo, collega Zoli, ritengo molto più opportuno che sia sospesa l'approvazione del disegno di legge in esame e che tale disegno di legge sia restituito alla Commissione per una più precisa formulazione dell'articolo in questione, eliminando almeno l'inciso «complementari», perchè, ripeto, nella formulazione attuale vi è una vera e propria delega legislativa, che nella specie il Parlamento non può concedere non ricorrendo gli estremi voluti dalla nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sarò brevissimo, perchè lo scopo del Senato è di riuscire a trovare una soluzione rapida. Io dovrei pregare anzitutto l'onorevole Cosattini di non insistere nella sospensione, per quanto egli mi abbia ricoperto di fiori, per la qual cosa io lo debbo ringraziare. Io debbo informare con tutta sincerità che non sono intervenuto personalmente nei lavori della Commissione, ma la Commissione mi ha fatto l'onore di mettermi sempre al corrente dei suoi lavori.

L'onorevole Cosattini può domandarmi: le preferisce il suo testo a quello della Commissione? Io per conto mio posso rispondere che sono ossequiente alle deliberazioni del Senato e le osservazioni che il Senato mi fa e gli emendamenti che esso presenta attraverso la sua Commissione, che fu delegata a portarli, io debbo accettarli perchè non posso venir meno a questo mio dovere di essere ossequiente alle deliberazioni del Senato. Tanto più che io non ho presentato soltanto per la ratifica questo provvedimento, ma ho ritenuto opportuno che su di esso, poichè incide particolarmente sul Codice fondamentale della nostra legislazione, il Senato si pronunciasse in merito ed eventualmente apportasse qualche emendamento.

Qui si tratta dell'introduzione di riforme parziali, salvo una eventuale riforma generale di questo Codice, giacchè io non escludo ma confermo quello che ha detto il senatore Menghi sulla necessità che si riveda tutto il Codice di rito, anzi nel mio progetto di legge si diceva appunto – e credo che la Commissione abbia inserito nel suo testo questa formula – « sinchè non verrà l'esame generale del nuovo Codice ». Ad ogni modo, anche se ciò per ora non si fa, accettando l'ordine del giorno del senatore Menghi si viene a questa soluzione, ossia si impegnano tutti, Governo e Parlamento, a riesaminar questo problema. I Codici rappresentano dei punti fermi nella vita giuridica di un popolo, ma questi punti fermi possono essere rivisti specialmente quando è avvenuto anche un rivolgimento rivoluzionario politico nel Paese, per cui effettivamente il Codice ne rimane influenzato. Questo per quanto io debba dire onestamente che specialmente il Codice di procedura civile non abbia subìto una influenza indiretta o diretta dal periodo politico in cui è sorto, perchè è stato il frutto, buono o cattivo di tutta una elaborazione scientifica che va dal 1901 al 1940. Ad ogni modo si sente certamente la necessità di qualche modifica, con la quale noi possiamo, come legislatori e come Governo, intervenire.

Ma al punto in cui siamo, poichè il Governo ha inteso la necessità di un intervento rapido ed immediato su alcuni puuti, intervento incoraggiato dal consenso generale del foro, è inutile la richiesta del senatore Cosattini. Sui punti per i quali si era formata una *communis opinio* che si dovesse intervenire rapidamente, noi siamo intervenuti con questa legge, la quale non solo ebbe il conforto del voto del Consiglio degli avvocati di Firenze (perchè è bene che il Senato lo sappia) ma anche quello della Commissione legislativa della Costituente. Quindi questo non è un provvedimento preparato solo dal Ministro o dalla sua amministrazione, ma esso è stato parola per parola, articolo per articolo, studiato dalla Commissione della Costituente che mi diede il via per formulare il decreto legislativo. Quindi questo decreto è già legge, legge che io avrei potuto far entrare in vigore e in attuazione dal 1° gennaio del 1949, e che non feci esclusivamente per ossequio e per scrupolo verso il Senato. Io pregherei quindi l'onorevole Cosattini di non insistere nella sua proposta di sospensione perchè questa porterebbe ad uu rinvio, forse, senza data. Infatti, o approviamo questo provvedimento con quella urgenza, che appunto è richiesta, ovvero dovremo affrontare la strada di una revisione generale per la quale ci vorrebbero degli anni, perchè non è possibile toccare un Codice senza avere raccolto i pareri delle curie, dei magistrati, degli avvocati, dei giuristi, dei proceduristi. Non si improvvisa una riforma in questa maniera; mentre, introducendo queste piccole, ma importanti modifiche, noi veniamo incontro ai desideri di coloro che vogliono queste modifiche perchè altrimenti si tornerebbe al Codice del 1940. Per questo pregherei il collega Cosattini perchè, malgrado le sue osservazioni, che hanno un fondamento e che io sento più di tutti, non insista nella sospensione, ma accetti il testo formulato dalla Commissione,

Sono state fatte molte altre osservazioni tra cui alcune da parte dei senatori Menghi e Grisolia. Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal senatore Grisolia, egli dice che si tratta di una disposizione che può essere incostituzionale inquantochè l'articolo 47 della Commissione dà facoltà al Governo . . .

GRISOLIA. Si tratta di disposizioni complementari.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Vorrei osservare, per tranquillità del senatore Grisolia, che le sue osservazioni mi pare che possono trovare una adeguata risposta.

Qui non siamo in tema di delega che dà il Senato al Governo per fare norme di attuazione. La formula dell'articolo 47 è una formula di stile e del resto noi avevamo già pronte le norme di attuazione ma non le avevamo pubblicate in attesa delle eventuali modifiche che avrebbe apportato il Senato e per ossequio a questa Assemblea.

GRISOLIA. Mi consenta, onorevole Ministro, di dire che la formula usata in tutte le leggi è « disposizioni transitorie e di attuazione ». Il termine « complementari », in verità, io modestamente, forse perchè sono molto giovane, non l'ho mai letto.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ad ogni modo, la questione non è sul fatto se la norma sia di stile o non di stile; non siamo nel campo di una delega che viene da questa legge, ma siamo in tema di una ratifica di un decreto legislativo il quale ha già forza di legge. In altri termini, se la legge non fosse approvata oggi, il decreto entrerebbe in vigore con il 1° aprile del 1949. Questa forma di attuazione è già precisata nel mio decreto legislativo del 5 maggio 1948. Quindi non si tratta del fatto che il Senato dà una delega, ma il Senato ratifica quello che vi è già in un decreto legislativo che entrerebbe in vigore con il 1° aprile. La questione è stata studiata ed esaminata. Se fosse stata una delega che il Senato venisse a dare, potrebbe darsi anche che questa potrebbe essere tolta per maggior tranquillità; ma ad ogni modo, siccome il Senato deve ratificare un decreto che sarebbe già entrato in vigore il 1° gennaio ed in ogni modo entrerebbe in vigore col 1° aprile con questa disposizione che già esiste, se si tratta soltanto di dare tranquillità su questo punto io potrei pregare la Commissione di rinunciare ai suoi emendamenti.

Quindi si tratta di questo; far presente al Senato l'urgenza di un provvedimento di questo genere perchè se il Senato approva oggi, noi possiamo avere la possibilità di ottenere entro il mese l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento e in questa ipotesi, per l'articolo 47, noi abbiamo i termini nuovi spostati ed abbiamo la possibilità di fare le norme di attuazione. Se l'approvazione non è data, noi non abbiamo altra soluzione che lasciare entrare in vigore il disegno di legge come è stato da me disposto, ma questo significherebbe il terremoto in tutte le curie italiane perchè non abbiamo le norme di attuazione e pensate alla grave situazione che ne deriverebbe. E non dobbiamo fare una proroga pura e semplice. Data l'importanza che questo disegno di legge aveva fin dall'epoca in cui fu emanato, cioè il 5 maggio 1948, data l'urgenza delle curie e degli avvocati che lo reclamano, perchè è un passo avanti rispetto alla riforma del 1890, e considerato che comunque è qualcosa che soddisfa le aspirazioni di quelli che vogliono tornare al rito precedente, io prego il Senato di approvarlo così come è e se preoccupazioni vi possono essere dal punto di vista costituzionale per il termine « complementari » possiamo anche sopprimerlo. Così, onorevole Grisolia, in quanto si tratta di una delega già data con una legge e già esistente, io penso che si possa togliere ogni dubbio e pregare il Senato di approvare questo disegno di legge.

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Io potrei rispondere esaurientemente alle argomentazioni dell'onorevole Ministro, ma, ossequiente a voler limitare il mio intervento nell'ambito di una semplice dichiarazione di voto, io mi riterrei tranquillo e soddisfatto se, prima di procedere all'approvazione dell'articolo 47, venisse tolta la parola « complementari ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Cosattini se mantiene la sua proposta.

COSATTINI. La mantengo.

D'INCÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'INCÀ. Concordo nel concetto pratico esposto dal collega Zoli e che infine è stato richiamato anche dal collega Grisolia. Volevo però osservare semplicemente all' amico e collega Cosattini che son sempre stato anch'io consenziente sui rilievi di cui al suo ordine del giorno, ma sono consenziente anche su quella che è la premessa dell'ordine del giorno medesimo: « Il Senato approva in linea di massima etc. ». Ora, a me pare che la questione procedurale – circa l'incostituzionalità o meno del rinvio del disegno di legge alla Commissione – sia questione oziosa perchè il Senato oggi è qui per approvare questa legge, così come è. Vi è una questione pratica,

che si concreta nel dilemma: approvare o non approvare la legge. Se si approva, conseguiamo quelle utilità che sono concordemente riconosciute, anche nello stesso ordine del giorno dell'onorevole Cosattini. Se non si approva ritorneremo fatalmente alla legge del 1940.

LEPORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPORE. Debbo dichiarare che mi asterrò dal votare, conseguentemente all'ordine del giorno da me presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Cosattini di sospendere l'approvazione di questo provvedimento rinviandolo nuovamente alla Commissione perchè lo riesamini e interroghi il Ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Passeremo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, salvo la modificazione di togliere la parola: « complementari » agli articoli 38 e 47.

LEPORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPORE. Noi ci troviamo di fronte ad un fatto compiuto. Non si possono presentare ordini del giorno, non si possono presentare emendamenti, e questo sarebbe un emendamento -...

PERSICO. È un coordinamento.

LEPORE. Questa è una deviazione di pensiero o un sofisma perchè si tratta di un emendamento. Noi siamo dinanzi alla situazione creatasi con la voluta delega data il 19 dicembre e allora dobbiamo votare sì o no. Non è possibile fare emendamenti perchè sarebbe irregolare, imperfetto e illegale.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Mi sembra poter rilevare che sarebbe sufficiente che noi interpretassimo la formula in discussione secondo il nostro intendimento. Indubbiamente una legge può avere delle disposizioni complementari le quali integrino il contenuto della norma, ma non ogni disposizione complementare è di integrazione. E nel testo tutto dipende dal punto in cui mettiamo la pausa. Se noi diciamo che il Ministro è autorizzato ad emanare le disposizioni complementari, transitorie e di attuazione, siamo perfettamente d'accordo che sono tre tipi di disposizione; se invece diciamo che il Ministro è autorizzato a emanare le disposizioni complementari – transitorie e di attuazione – a me sembra che si voglia dire che le disposizioni complementari debbano essere solo quelle di attuazione e transitorie. Pertanto mi sembra che l'obiezione sollevata dal senatore Lepore non abbia valore.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Vorrei dichiarare due cose. Prima di tutto, che la Commissione accetta l'ordine del giorno del senatore De Luca perchè non è che una raccomandazione al Governo di affrettare i lavori preparatori per un nuovo Codice di procedura civile; così pure accetta l'ordine del giorno del senatore Schiavone, il quale raccomanda al Governo che le disposizioni transitorie siano fatte con la massima urgenza. Quanto alla questione sollevata dal collega Grisolia, egli forse non ha letto attentamente il testo, perchè mentre l'articolo 38 proposto dal Governo e che faceva parte del decreto 5 maggio diceva: « Il Governo è autorizzato a emanare le disposizioni complementari, transitorie e di attuazione » il testo della Commissione dice: « Il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni complementari transitorie e di attuazione ». Quindi esso dice che si possono emanare solamente le disposizioni complementari che siano di attuazione e transitorie. Ma siccome unicamente su una virgola non si può basare una interpretazione, sono d'accordo nell'abolire la parola « complementari », perchè non è esatto quello che sostiane il collega Lepore che in questa maniera facciamo una modifica; si tratta di coordinamento, ed in sede di coordinamento la Commissione può fare quelle leggere correzioni di forma che rendano più agevole l'attuazione della legge. Ora noi non pensiamo di correggere nessuna delle norme di procedura, che rimangono tutte quali sono state proposte prima dal Governo e poi dalla Commissione, ma di coordinare solamente l'ultimo articolo, che stabilisce l'entrata in vigore della legge. Siccome la parola « complementari », che regge però le due parole « transitorie e di attuazione », potrebbe dar luogo a dubbiezza d'interpretazione, in sede di coordinamento, siamo disposti ad accettare la

soppressione della parola «complementari», e ciò per maggior chiarezza.

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Prendo atto di quanto ha dichiarato il Presidente della seconda Commissione e cioè che lo spostamento di una virgola può, in sede interpretativa, ben dare adito a molti errori. Ma mi sorprende che il senatore Persico, mentre un istante fa era d'accordo con me, adesso – forse per fare cosa grata al Ministro e al collega Lepore – ritorna al testo governativo che sino a questo momento io e altri colleghi, compreso lo stesso senatore Persico, abbiamo criticato. Comunque, per tranquillità dei colleghi, mi permetto richiamare l'attenzione del Senato sull'articolo 74 del Regolamento che così si esprime: «Prima della votazione finale di un disegno di legge, la Commissione o un Ministro o un senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma che siano opportune».

Ed allora sulla base di questa disposizione noi possiamo tranquillamente correggere la forma del testo governativo, quanto meno nei seguenti termini:

«Disposizioni complementari aventi carattere transitorio o di attuazione».

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

AZARA. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore segretario di dar lettura del disegno di legge nel testo presentato dalla Commissione e con la modifica di forma apportata all'articolo 47.

BORROMEO, *segretario*:

Art. 1.

(*Ratifica*).

Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, che apporta modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, è ratificato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, con le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

(*Termine per la proposizione del regolamento di competenza*).

Il testo dell'articolo 47 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 47.

«(*Procedimento del regolamento di competenza*).

«L'istanza di regolamento di competenza si propone alla corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.

«Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di *trenta giorni* dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

«La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.

«Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della corte di cassazione.

«Le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della corte di cassazione scritture difensive e documenti.»

Art. 3.

(*Riassunzione della causa*).

Il testo dell'articolo 50 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 50.

«(*Riassunzione della causa*).

«Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di *sei* mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o

della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

« Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue .»

Art. 4.

(*Ordinanza sulla ricusazione*).

Il testo dell'articolo 54 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 54.

« (*Ordinanza sulla ricusazione*).

« L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

« La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52.

« L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire mille.

« Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di *sei mesi* .»

Art. 5.

(*Procura al difensore*).

Il testo dell'articolo 125 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 125.

« (*Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte*).

« Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.

« *La procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata* .»

Art. 6.

(*Forma della domanda*).

Il testo dell'articolo 163 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 163.

« (*Contenuto della citazione*).

« La domanda si propone mediante citazione *a comparire a udienza fissa.*

« *Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.*

« *L'atto di citazione* deve contenere:

1° « l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

2° « il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3° « la determinazione della cosa oggetto della domanda;

4° « l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

5° « l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

6° « il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, *qualora questa sia stata già rilasciata;*

7° « *l'indicazione del giorno della udienza in cui il convenuto deve comparire davanti al giudice istruttore che sarà designato a norma dell'articolo seguente*, e l'invito al convenuto di costituirsi nel termine e nelle forme stabilite dall'articolo 166.

« L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti .»

Art. 7.

(*Designazione del giudice istruttore*).

Tra l'articolo 163 e l'articolo 164 del Codice di procedura civile sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 163-*bis*.

« (*Designazione del giudice istruttore*).

« *La parte che per prima intende costituirsi deve presentare in cancelleria l'atto di citazione notificato. Il presidente, con decreto scritto in calce dell'atto, designa il giudice istruttore al quale le parti debbono comparire, se non crede di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni, il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice. L'atto deve essere restituito alla parte non oltre le ore antimeridiane del giorno successivo a quello della presentazione* ».

« Art. 163-*ter*.

« (*Termini per comparire*).

« *Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori*:

« di trenta giorni, se il luogo della notificazione di trova nella circoscrizione del tribunale adito;

« di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della corte di appello dalla quale dipende;

« di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello;

« di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nelle provincie libiche, o in territori del bacino del Mediterraneo soggetti alla sovranità italiana o in Stati europei o posti nel bacino del Mediterraneo;

« di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranità italiana. e quando la notificazione è eseguita a norma dell'articolo 150.

« Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può. su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

« *Se il termine assegnato a comparire ecceda quelli fissati nel primo comma, il convenuto può controcitare a un'udienza più vicina, osservati i termini medesimi. La controcitazione rimane senza effetti, se nessuna delle parti si costituisca almeno cinque giorni prima dell'udienza indicata nella controcitazione medesima* ».

Art. 8.

(*Nullità della citazione*).

Il testo dell'articolo 164 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 164.

« (*Nullità della citazione*).

« La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 163, *o se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge. La citazione è altresì nulla se manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.* La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio.

« La costituzione del convenuto, *ovvero la controcitazione indicata nell'ultimo comma dell'articolo precedente*, sana ogni vizio della

citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente ».

Art. 9.

(*Costituzione delle parti*).

Il testo degli articoli 165, 166, 167, 168 e 171 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 165.

« (*Costituzione dell'attore*).

« L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, *ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-ter*, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

« Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione. »

« Art. 166.

« (*Costituzione del convenuto*).

« Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, *almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del terzo comma dell'articolo 163-ter*, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione .»

« Art. 167.

« (*Comparsa di risposta*).

« Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre le sue difese, indicare specificatamente i mezzi di prova dei quali intende valersi e formulare le conclusioni.

« Se intende chiamare un terzo in causa per la prima udienza, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa ».

« Art. 168.

« (*Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio*).

« All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale e *quindi sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore designato*.

« Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze ».

« Art. 171.

« (*Ritardata costituzione delle parti*).

« Se nessuna delle parti si costituisce prima dell'udienza di comparizione, si applicano le disposizioni dell'articolo 307 primo e secondo comma.

« Se una delle parti si è costituita *entro il termine indicato nel comma precedente*, l'altra può costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.

« La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291 ».

Art. 10.

(*Abrogazione di articoli*).

Gli articoli 172 e 173 del Codice di procedura civile sono abrogati.

Art. 11.

(*Ordinanze del giudice istruttore*).

L'articolo 177 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 177.

« (*Effetto e revoca delle ordinanze*).

« Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

« Le ordinanze possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate, finchè questi *non abbia rimesse le parti innanzi al collegio a norma dell'articolo seguente*, salvo che la legge le dichiari espressamente non impugnabili, o predisponga contro di esse un mezzo di reclamo *diverso da quello previsto nell'articolo seguente*. Se la pronuncia è avvenuta sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre, l'ordinanza non è revocabile, neppure dal collegio, se non con l'accordo di tutte ».

Art. 12.

(*Controllo del collegio sulle ordinanze*).

Il testo dell'articolo 178 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 178.

« (*Controllo del collegio sulle ordinanze*).

« Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

« *La parte interessata, tuttavia, può proporre immediatamente la questione al collegio, mediante reclamo avverso l'ordinanza nel termine perentorio di giorni cinque dalla pronuncia di essa, se le parti sono presenti, o dalla comunicazione se la pronuncia è avvenuta fuori della udienza.*

« *Tutte le ordinanze sono esecutive. Il giudice istruttore, tuttavia, sulla presentazione del reclamo, può sospenderne l'esecuzione per gravi motivi.*

« *Il reclamo è presentato con ricorso diretto al giudice istruttore o anche con semplice dichiarazione nel verbale di udienza. Il giudice fissa con decreto o con ordinanza rispettivamente l'udienza davanti a sé, per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190. Di tale provvedimento, se emesso fuori dell'udienza, il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Il collegio provvede sul reclamo a norma dell'articolo 279.*

« *Il reclamo previsto dai due commi precedenti non è ammesso contro le ordinanze che regolano lo svolgimento del processo a norma dell'articolo 175 secondo comma, e contro quelle con cui il giudice istruttore provvede, a norma dell'articolo 205, sulle questioni relative alla assunzione dei mezzi di prova* .»

Art. 13.

(*Forma della trattazione*).

Il testo dell'articolo 180 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 180.

« (*Forma della trattazione*).

« La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. *Il giudice, tuttavia, può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170, rinviando l'udienza di trattazione.*

« *Della trattazione della causa* si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza .»

Art. 14.

«(*Mancata comparizione delle parti*).

Il testo dell'articolo 181 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 181.

«(*Mancata comparizione delle parti*).

«*Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza* davanti al giudice istruttore, questi *fissa* una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, *il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.*

«Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.»

Art. 15.

(*Precisazione e modificazione delle conclusioni*).

Il testo dell'articolo 183 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 183.

«(*Prima udienza di trattazione*).

«Nella prima udienza di trattazione le parti possono precisare e, quando occorre, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta, sulle quali intendono insistere.

«Il giudice richiede alle parti gli schiarimenti necessari e indica loro le questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione.»

Art. 16.

(*Nuove deduzioni e produzioni davanti allo istruttore*).

Il testo dell'articolo 184 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 184.

«(*Nuove deduzioni e produzioni davanti allo istruttore*).

«Durante l'ulteriore corso del giudizio davanti al giudice istruttore, e *finchè questi non abbia rimesso la causa al collegio, le parti, salvo applicazione, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 92 in ordine alle spese, possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse in virtù di specifiche disposizioni di legge*.»

Art. 17.

(*Rimessione al collegio*).

Il testo dell'articolo 189 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 189.

«(*Rimessione al collegio*).

«Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso,e, quando siano stati assunti mezzi di prova, le invita a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni già prese. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi *dell'articolo 178 terzo comma* e dell'articolo 187 secondo e terzo comma.

«La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma *dell'articolo 178 quarto comma* e dell'articolo 187 secondo e terzo comma.»

Art. 18.

(*Chiamata di un terzo per ordine del giudice*)

Il testo dell'articolo 270 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 270.

« (*Chiamata di un terzo per ordine del giudice*).

« La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.

« Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo .»

Art. 19.

(*Condanna generica - Provvisionale*).

Il testo dell'articolo 278 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 278.

« (*Condanna generica - Provvisionale*).

« Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare la condanna generica alla prestazione, disponendo che il processo prosegua per la liquidazione.

« In tal caso il collegio, sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova .»

Art. 20.

(*Forme delle decisioni del collegio*).

Il testo dell'articolo 279 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 279.

« (*Forma della decisione del collegio*).

Il collegio pronuncia sentenza:

1° quando definisce il giudizio, risolvendo questioni di giurisdizione o di competenza;

2° quando definisce il giudizio, decidendo pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito.

3° quando definisce il giudizio, decidendo il merito o uno o più capi della domanda.

4° quando decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1 e 2, sospende il giudizio e impartisce provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.

Quando il collegio decide soltanto su questioni relative all'istruzione della causa pronuncia ordinanza.

La sentenza e l'ordinanza sono depositate in cancelleria e il cancelliere ne comunica sollecitamente il dispositivo alle parti, inserendo l'ordinanza nel fascicolo d'ufficio.

Art. 21.

(*Ulteriore istruzione della causa*).

Il testo dell'articolo 280 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 280.

« (*Ulteriore istruzione della causa*).

« *La sentenza o l'ordinanza del collegio che ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo precedente dispone ulteriore istruzione sulle questioni non decise,* fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore, che rimane investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa, o davanti al collegio stesso nel caso previsto nell'articolo seguente ».

« *Le parti però non possono modificare le domande, proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere nuovi mezzi di prova se non nei limiti della pronuncia che ha disposto ulteriore istruzione o in relazione ai risultati di questa* ».

Art. 22.

(*Esecuzione provvisoria*).

Il testo dell'articolo 282 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 282.

« (*Esecuzione provvisoria*).

« Su istanza di parte, la sentenza appellabile può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva tra le parti, con cauzione o senza, se la domanda è fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi è pericolo nel ritardo.

« L'esecuzione provvisoria deve essere concessa, sempre su istanza di parte, nel caso di sentenze che pronunciano condanna al pagamento di provvisionali o a prestazioni alimentari, tranne quando ricorrono particolari motivi per rifiutarla.

« *Le ordinanze del collegio e i capi di sentenza che decidono questioni relative all'istruzione della causa, sono provvisoriamente esecutivi di diritto. Sono parimenti esecutive le pronuncie del collegio che dopo avere decise questioni pregiudiziali attinenti al processo ovvero questioni preliminari di merito, dispongono ulteriore istruzione* ».

L'articolo 284 del Codice di procedura civile è abrogato.

Art. 23.

(*Integrazione dei provvedimenti istruttori*).

Il testo dell'articolo 289 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 289.

« (*Integrazione dei provvedimenti istruttori*).

« I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di *sei* mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

« L'integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere .»

Art. 24.

(*Contumacia del convenuto*).

Il testo dell'articolo 291 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 291.

« (*Contumacia del convenuto*).

« Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio importante nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

« Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.

« *Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ai sensi dell'articolo 307, comma terzo.*

Art. 25.

(*Rimessione in termini del contumace*).

Il testo dell'articolo 294 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 294.

« (*Rimessione in termini*).

« Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione

è stata impedita da causa a lui non imputabile.

« Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

« I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

« *Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa, che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite* .»

Art. 26.

(*Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione*).

Il testo dell'articolo 297 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 297.

« (*Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione*).

« Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di *sei mesi* dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295.

« Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

« L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

« Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice .»

Art. 27.

(*Mancata prosecuzione o riassunzione*).

Il testo dell'articolo 305 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 305.

« (*Mancata prosecuzione o riassunzione*).

« Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di *sei* mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue .»

Art. 28.

(*Estinzione del processo per inattività delle parti*).

Il testo dell'articolo 307 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 307.

«(*Estinzione del processo per inattività delle parti*).

« *Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il processo,* salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 181 e dell'articolo 290, *deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.*

« *Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.*

« Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. *Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei.*

« *L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza*

del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita ».

Art. 29.

(*Ordinanze di estinzione e mancata comparizione all'udienza*).

Il testo degli articoli 308 e 309 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 308.

«(*Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza*).

« L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell'udienza. *Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178 secondo e quarto comma* .»

« Art. 309.

« (*Mancata comparizione all'udienza*)

« Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, *il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181* .»

Art. 30.

(*Procedimento davanti al pretore e al conciliatore*).

Il testo degli articoli 313 e 317 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 313.

« (*Contenuto della domanda*).

« La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

« Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo precedente e quello della comparizione debbono intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito.

« Negli altri casi si applicano i termini di cui all'*articolo 163*-ter ridotti a metà. Inoltre il pretore o il conciliatore può ulteriormente abbreviare fino alla metà i termini così ridotti, su istanza dell'attore stesa in calce alla citazione o proposta verbalmente nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

« Se la citazione indica un giorno in cui non si tiene udienza presso l'ufficio giudiziario o la sezione di esso al quale il capo ha destinato la causa, la comparizione deve avvenire all'udienza successiva .»

« Art. 317.

« (*Poteri istruttori del giudice*).

« Il pretore o il conciliatore può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

« *Nel procedimento davanti al pretore e al conciliatore non si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 178 del Codice di procedura civile* .»

Art. 31.

(*Appellabilità delle sentenze*).

Il testo degli articoli 339 e 340 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 339.

« (*Appellabilità delle sentenze*).

« Possono essere impugnate con appello le sentenze definitive pronunciate in primo grado *ed altresì i capi di sentenza che affermano o negano l'esistenza di un diritto*, purchè l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.

« *I capi di sentenza che si limitano a disporre ulteriore istruzione sono impugnabili non prima della sentenza definitiva e nelle forme e nei termini stabiliti per la impugnazione principale*

o incidentale di questa. Le stesse disposizioni si applicano alle sentenze e ai capi di sentenza che decidono questioni pregiudiziali attinenti al processo diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, ovvero questioni preliminari di merito, disponendo ulteriore istruzione.

« *Se, tuttavia, prima della sentenza definitiva siano impugnati, a norma del primo comma, capi di sentenza definitivi, le sentenze o i capi di sentenza indicati nel comma precedente debbono, a pena di decadenza, essere impugnati, insieme con i capi definitivi, nelle forme e nei termini previsti per l'impugnazione principale o incidentale.*

« È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.

« La sentenza del conciliatore, quando il valore della causa non eccede le lire *duemila*, sono inappellabili, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza .»

« Art. 340.

« (*Riserva d'appello*)

« *Se la sentenza contiene capi che affermano o negano l'esistenza di un diritto e capi che provvedono soltanto nei limiti del secondo comma dell'articolo 339, la parte interessata può, facendone espressa riserva, conservare il diritto di impugnare la sentenza non prima di quella definitiva.*

La riserva può essere fatta non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza ».

Art. 32.

(*Eccezioni e prove nuove in appello*).

Il testo dell'articolo 345 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 345.

« (*Domande ed eccezioni nuove*).

« Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono rigettarsi d'ufficio. Possono però domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonchè il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

« *Le parti possono proporre nuove eccezioni produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'articolo 92*, salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio. »

Art. 33.

(*Improcedibilità dell'appello*).

Il testo dell'articolo 348 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 348.

« (*Improcedibilità dell'appello*).

« Se l'appellante non si è costituito *fino alla prima udienza davanti all'istruttore*, o nella medesima non comparisce, benchè si sia anteriormente costituito, l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non comparisce, l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio.

L'appello è parimenti dichiarato improcedibile se l'appellante, dopo essersi costituito, non presenta il proprio fascicolo nella prima udienza, salvo che l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, gli conceda, per giustificati motivi, una dilazione, rinviando l'udienza ».

Art. 34.

(*Provvedimenti dell'istruttore d'appello*).

Il testo degli articoli 350 e 351 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 350.

« (*Attività dell'istruttore*).

« All'udienza di comparizione l'istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio, e quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista nell'articolo 332

oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto d'appello.

« Dichiara l'inammissibilità dell'appello o l'improcedibilità di esso *ovvero l'estinzione del procedimento d'appello*, quando al riguardo non sorgono contestazioni; *altrimenti provvede a norma dell'articolo 187 terzo comma* ».

« Dichiara inoltre la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

« Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 357 ».

« Art. 351.

« (*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria*).

« Sull'istanza di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza.

« La parte, mediante ricorso al presidente del collegio o al pretore, può chiedere che la decisione sulla concessione o sulla revoca della esecuzione provvisoria o sulla sospensione dell'esecuzione iniziata sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.

« Il presidente del collegio o il pretore, se riconosce che ricorrono giusti motivi d'urgenza, fissa un'udienza di comparizione delle parti davanti a sè, e decide con ordinanza, che è soggetta a reclamo a norma dell'articolo 357. »

Art. 35.

(*Rimessione al primo giudice*).

Il testo degli articoli 353 e 354 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 353.

« (*Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza o per prosecuzione dell'istruzione*).

« Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, *ovvero se conferma una sentenza non definitiva, o riformandola non definisce l'intero giudizio*, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

« Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di *sei* mesi dalla notificazione della sentenza.

« Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

« La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo. »

« Art. 354.

« (*Rimessione al primo giudice per altri motivi*).

« Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello, *anche se dispone mezzi di prova*, non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contradittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma. In tali casi si applica l'articolo precedente.

« Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione. »

L'articolo 356 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 36.

(*Reclamo contro le ordinanze dell'istruttore d' appello*).

Il testo dell'articolo 357 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 357.

« (*Reclamo contro ordinanze*).

« Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato l'inammissibilità o l'improcedibi-

lità dell'appello *ovvero l'estinzione del procedimento d'appello* possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. *Il reclamo si propone nelle forme stabilite dal quarto comma dell'articolo 178.*

« *Le ordinanze dell'istruttore diverse da quelle previste nel comma precedente, e quelle del presidente del collegio sull'esecuzione provvisoria,* possono essere portate all'esame del collegio nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 178.

« Il collegio *provvede con sentenza;* se però si tratta di questioni relative all'esecuzione provvisoria, provvede con ordinanza non impugnabile. »

Art. 37.

(*Ricorso per cassazione. Motivi di ricorso*).

Il testo dell'articolo 360 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 360.

« (*Sentenze impugnabili e motivi di ricorso*).

Salvo quanto è disposto nell'ultimo comma del presente articolo, tutte le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1° per *motivi attinenti alla* giurisdizione;

2° per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3° per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

4° per nullità della sentenza o del procedimento;

5° *per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.*

« Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

« *Si applicano le disposizioni dell'articolo 339 secondo e terzo comma e dell'articolo 340.*

L'articolo 361 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 38.

(*Sospensione del processo di merito*).

Il testo dell'articolo 367 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 367.

« (*Sospensione del processo di merito*).

« Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41 primo comma è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo con ordinanza non impugnabile.

« Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di *sei mesi* dalle comunicazione della sentenza. »

Art. 39.

(*Sospensione dell'esecuzione*).

Il testo dell'articolo 373 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 373.

« (*Sospensione dell'esecuzione*).

« *Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare* grave e irreparabile danno, *disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.*

« *L'istanza si propone con ricorso al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sè o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata*

in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione .»

Art. 40.

(*Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo.*).

Il testo dell'articolo 457 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 457.

« (*Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo*).

« Se il lodo non è depositato nel termine di cui all'articolo 455 secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte più diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa.

« Se l'istanza non è proposta entro *sei mesi* dalla scadenza del termine suddetto, il processo si estingue. »

Art. 41.

(*Ricorso per cassazione nelle controversie individuali di lavoro*).

Il testo dell'articolo 454 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 454.

« (*Ricorso per cassazione*).

« *Contro le sentenze pronunziate secondo il rito speciale,* si può proporre ricorso per cassazione a norma del numero 3 dell'articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate. »

Art. 42.

(*Procedimenti esecutivi*).

Il testo degli articoli 488 e 494 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 488.

« (*Fascicolo dell'esecuzione*).

« Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

« Il *creditore può depositare copia autentica del titolo esecutivo non spedita in forma esecutiva, ma ha l'obbligo di depositare, ad ogni richiesta del giudice, la copia spedita in forma esecutiva, ovvero l'originale, se trattasi di alcuno dei titoli o degli atti indicati nel n. 2 dell'articolo 474.* »

« Art. 494.

« (*Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario*).

« Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore. *Può altresì evitare il pignoramento di cose depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi, e chiedendo che essa sia assoggettata al pignoramento.* »

Art. 43.

(*Piccola espropriazione mobiliare*).

Il testo degli articoli 525 e 530 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 525.

« (*Condizioni e tempo dell'intervento*).

« Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

« Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

« *Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire cinquantamila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'articolo 529.* »

« Art. 530.

« (*Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita*).

« Sull'istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.

« All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

« Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

« Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

« *Qualora, ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita: altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525.* »

Art. 44.

(*Riassunzione dei processi esecutivi*).

Il testo dell'articolo 627 del Codice di procedura civile è sostituito del seguente:

« Art. 627.

« (*Riassunzione*).

« Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di *sei* mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione. »

Art. 45.

(*Disciplina dei sequestri*).

Il testo degli articoli 672, 677 e 678 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 672.

« (*Sequestro anteriore alla causa*).

« L'istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.

« Se competente per la causa di merito è il conciliatore, l'istanza si propone al pretore.

« *Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non è il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge.*

« Il giudice, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con decreto motivato *se trattasi di sequestro conservativo, ovvero di sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili, ovvero aziende o altre universalità di beni, provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, nei quali può provvedere* con decreto motivato. »

« Art. 677.

« (*Esecuzione del sequestro giudiziario*).

« Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, *omessa la notificazione del precetto per*

consegna o rilascio nonchè la comunicazione di cui all'articolo 608 primo comma.

« Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.

« Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211 ».

« Art. 678.

« (*Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili*).

« Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. *In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi, nel qual caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale pende il giudizio di convalida. I due processi saranno riuniti e decisi con la stessa sentenza.*

« *Si applica l'articolo 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione* ».

Art. 46.

(*Disposizioni per i procedimenti in camera di consiglio*).

Dopo l'articolo 742 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 742-*bis*.

« (*Ambito di applicazione degli articoli precedenti*).

« *Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorchè non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone* ».

Art. 47.

(*Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge*).

Il Governo è autorizzato ad emanare, non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni complementari aventi carattere transitorio o d'attuazione e quelle di coordinamento della legge medesima col Codice di procedura civile e con le altre leggi.

La presente legge entrerà in vigore, insieme con le disposizioni anzidette, nel trentesimo giorno dalla pubblicazione delle disposizioni medesime.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale ».

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Ho chiesto la parola perchè forse alcuni articoli del progetto sulla Corte costituzionale potrebbero essere esaminati anche in questa ora tarda. Per tutto ciò che creava maggiori difficoltà credo che abbiamo raggiunto un accordo tra i vari colleghi favorevoli e dissenzienti. Io avrei portato al mio precedente emendamento una modificazione che spero sarà accettata sia dal Ministro, sia dalla Commissione e dagli altri colleghi.

Penso che sia opportuno, ripeto, passare alla discussione di quegli articoli che non importano grande dibattito, in modo da terminare domani la discussione del disegno di legge; altrimenti, non esaurendola in questi

due o tre giorni, forse arriveranno altri progetti che ci impediranno di approvare sollecitamente questo stesso disegno di legge, il cui esame, ormai, abbiamo il dovere di concludere.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Io sarei d'avviso che, stante l'ora tarda e la delicatezza degli argomenti che si dovrebbero affrontare, la discussione di questo disegno di legge si debba rimandare a domani.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni la discussione del disegno di legge sulla Corte costituzionale sarà ripresa nella seduta di domani.

(*Così resta stabilito*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Zane ha presentato, a nome della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), la relazione sul disegno di legge: «Disposizioni parlamentari per garantire i crediti degli impiegati e degli operai dipendenti da imprese industriali per retribuzioni e indennità di licenziamento» (247-*Urgenza*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BORROMEO, *segretario*:

Ai Ministri della difesa e del tesoro, per sapere se non ritengano opportuno e urgente, al fine di sveltire le pratiche di concessione delle pensioni di guerra, di dare disposizioni agli Uffici e Comandi dipendenti perchè vengano richiesti, sollecitati e rilasciati con la massima celerità e con precedenza, i documenti necessari alla istruzione dei progetti concessivi.

L'interrogante ha rilevato come, specie per la mancanza di fogli matricolari, delle cartelle cliniche e dei nulla osta prigionia (richiesti magari da molti mesi ai Distretti militari e agli Ospedali militari, che non sembrano preoccuparsene eccessivamente), moltissime domande di pensione giacciono inevase, mentre gli aventi diritto assai spesso versano in pietosissime condizioni economiche.

CEMMI, CINGOLANI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale, per sapere, premesso:

a) che lo Stabilimento ex Energon in Maddaloni (oggi Centro sperimentale di commissariato militare) fu salvato dalla distruzione, già predisposta dalle truppe germaniche, per l'abnegazione e il coraggio degli operai di Maddaloni;

b) che nel predetto Centro sono stati di recente trasferiti dodici operai provenienti da Comuni diversi di quelli della provincia di Caserta;

se non si ritenga opportuno che, in sostituzione dei predetti, e per nuove assunzioni auspicate anche a sollievo della grave disoccupazione locale, siano preferiti, come per legge, gli ex dipendenti residenti nel Comune di Maddaloni.

BOSCO, CASO.

Al Ministro della difesa, per sapere, in relazione agli affidamenti dati dall'onorevole Ministro alla Deputazione politica della Provincia di Caserta, fin dal settembre u. s., e dal Sottosegretario di Stato onorevole Rodinò nella seduta al Senato del 16 settembre 1948, quali siano gli impedimenti del Ministero della difesa circa il ripristino dell'Accademia aeronautica a Caserta, o, in mancanza, circa la istituzione di altre importanti scuole militari, già promesse, nel capoluogo di Provincia, nonchè sulla dislocazione, ugualmente promessa, di importanti reparti militari a Santa Maria Capua Vetere, a Capua e in altre località della Provincia, particolarmente idonee all'addestramento di truppe.

Ciò anche in relazione al desiderio e ai bisogni delle popolazioni di quei centri che da tempo immemorabile sono stati sede di im-

portantissimi istituti e reparti militari, onde, per non accentuarne il disagio, si richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di un pronto ed efficace provvedimento.

BOSCO.

PRESIDENTE. Domani, mercoledì, alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

SALOMONE ed altri. - Delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia e indulto per i reati elettorali nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948 (92-*Urgenza*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23).

La seduta è tolta (ore 19,45).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.